

CIII.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1884

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — Dichiarazioni del Senatore Cannizzaro intorno al processo verbale della seduta precedente — Approvazione del processo verbale — votazione segreta di sei progetti di legge approvati in antecedenti sedute — Seguito della discussione del progetto di legge sulla derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'art. 170 della legge sulle opere pubbliche — Parlano i Senatori Plutino, Morini, Vitelleschi, Majorana-Calatabiano, Zini, Cavallini, Allievi e i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei primi 7 articoli — Dichiarazioni del Senatore Zini (dell'Ufficio Centrale) e del Ministro delle Finanze circa l'art. 8 — Approvazione degli articoli da 8 a 13 — Raccomandazioni dei Senatori Morini e Guerrieri-Gonzaga, e dichiarazioni del Senatore Zini e del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli da 14 a 24 — Osservazioni e proposta del Senatore Allievi sugli articoli 25, 26 e 27 — Risposta del Ministro delle Finanze e del Senatore Majorana — Raccomandazione del Senatore Cencelli — Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Proposta del Senatore Auriti del rinvio dell'articolo 23 all'Ufficio Centrale, approvata — Risultato delle votazioni fatte in principio di seduta.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ieri trovandomi nell'Ufficio per l'esame del progetto di legge sul Consiglio di Stato insieme al Senatore Finali, non venni avvisato che il Senatore Finali si recava qui nell'Aula per parlare sullo stesso argomento su cui aveva già parlato io nel giorno antecedente.

Duolmi non essere stato presente al discorso dell'onorevole Finali, perchè avrei aggiunto qualche parola.

Siccome dal resoconto sommario della seduta di ieri io ricavo le idee principali da lui espresse, così debbo dichiarare che mi associo completamente alle opinioni dell'onorevole Finali per quanto riflette l'importanza che possono avere le Accademie.

Non posso però astenermi dal fare una dichiarazione riguardo all'ultima parte del discorso, se è esatto il modo col quale è stato riassunto nel resoconto.

Il Senatore Finali invitava il Ministro della Istruzione Pubblica a voler considerare, se, approfittando di tutta la vastità del palazzo Corsini e dei terreni adiacenti, i quali si prestano a nuove fabbriche, non sia possibile allogarvi con sufficiente comodità anche i Musei scientifici.

Il Senatore Finali aggiungeva poi (sempre secondo il resoconto) « credo che anche l'ono-

revole Cannizzaro potrebbe finire per acconciarsi a una simile soluzione della questione che tanto gli preme ».

La questione non preme certamente a me cittadino, ma mi preme nell'interesse dell'Università.

Questo concetto di andar a fare i nuovi Istituti di scienze sperimentali dell'Università, vale a dire le scuole, coi Musei di mineralogia, zoologia, anatomia comparata, in un luogo tanto lontano, non può essere certamente accettato dall'Università. Difatti, mentre sul Viminale starebbero le scuole di fisica, di chimica e di anatomia, le altre starebbero nientemeno che ai piedi del Gianicolo.

Quest'idea di allontanare gli Istituti delle scienze sperimentali gli uni dagli altri, questa idea che è stata tante volte tentata forse per altre ragioni, ma non certamente per le ragioni scientifiche, questa idea è stata sempre respinta dal Parlamento e fu respinta precisamente al 1872. Trovo qui fortunatamente il Relatore della prima Commissione, il professore Bucchia, il quale potrà narrare come quando si propose la costruzione dei tre Istituti di fisica, chimica e fisiologia, quella Commissione non volle aderire se prima non si fosse convinta che vi era un grande spazio intorno da potervi poi successivamente portare gli altri stabilimenti di scienze naturali.

Quella Commissione volle che il Governo avesse prima espropriata tutta la vigna che circonda gli edifici, e che l'avesse tenuta in serbo per i futuri ingrandimenti dell'Università, giacchè non poteva permettere che anche gli stabilimenti di scienze fisiche fossero separati l'uno dall'altro.

La stessa idea, lo stesso concetto è stato ripetuto nel 1876 dal Parlamento, con un ordine del giorno ed in tutte le altre Relazioni che si sono fatte su questo argomento. Non io dunque solo come cittadino isolato, ma al pari di me nessun membro dell'Università romana, si potrebbe acconciare a vedere disgregare in luoghi così lontani gli insegnamenti di scienze naturali.

Aggiungasi che non vi sarebbe neppure anche economia perchè si tratterebbe di edificarli. Difatti il palazzo Corsini è stato completamente occupato dall'Accademia dei Lincei, e l'Accademia, dato che debba tener la Pina-

coteca, non ha spazio per accogliere altri Istituti. Si tratterebbe quindi di costruirli; ora è meglio costruirli nell'area che si ha a disposizione in Panisperna; area che è proprietà del Demanio destinata all'Università; anzichè andarli a costruire in luogo lontano.

Io per mia parte credo di farmi interprete dei sentimenti di tutta l'Università romana, nel respingere tutti questi tentativi di distaccare gli stabilimenti di scienze naturali l'uno lontano dall'altro, eludendo l'intenzione più volte manifestata dal Parlamento. Del resto, io sono lieto che a questa proposta dell'onorevole Finali il Ministro Coppino abbia risposto nel modo che compare nel resoconto sommario. Il Ministro Coppino ha rammentato che per il primo, il Sella, respingeva questa idea di allontanare gli Istituti scientifici e disse il Ministro Coppino che quando il Sella volle il palazzo Corsini per i Lincei, mise come massima « che i Musei universitari dovessero restare aderenti agli altri Istituti ».

Io da una parte mi associo pienamente alle idee manifestate dall'onorevole Coppino che mi spiace non sia presente, perchè lo vorrei ringraziare in nome dell'Università romana. Spero per lo meno che leggendo questo resoconto gli pervenga non solo il mio assentimento, che varrebbe poco, ma i miei vivi ringraziamenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885;

Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885;

Stato di previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885;

Contingente che deve somministrare all'Esercito la leva militare sui giovani nati nell'anno 1864;

Concorso dello Stato nella erezione di un

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1884

monumento commemorativo della battaglia di Calatafimi;

Cessione all'Amministrazione del manicomio di Palermo dello stabile demaniale in quella città, denominato *Vignicella*.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge
N. 106.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sul progetto di legge per derivazione di acque pubbliche, e modificazione all'art. 170 della legge sulle opere pubbliche.

La parola spetta all'onorevole Senatore Plutino.

Senatore PLUTINO. Estendere l'irrigazione è un assioma agricolo che tutti quanti debbono approvare.

Ed io accetto le raccomandazioni dell'onorevole Vitelleschi, il quale vuole che la irrigazione si estenda quanto più è possibile nell'interesse dell'agricoltura. Ci sono però, nelle provincie meridionali specialmente, alcune regioni, le quali tutt'altro che trascurare le acque, le conservano e le usano con molta parsimonia e molta accuratezza; e ciò perchè in quelle regioni i raggi cocenti del sole noccono immensamente alla coltivazione degli agrumeti, i quali hanno bisogno, ogni otto giorni, di essere inaffiati.

Il regime di fatto delle acque delle località ove gli agrumeti vegetano, è il seguente. La Amministrazione comunale da tempo immemorabile ha creato delle tabelle di ripartizione delle acque. Ogni anno il Consiglio comunale elegge una Commissione di vigilanza per la irrigazione degli agrumeti. Questa Commissione elegge i ripartitori, i quali, con l'orologio alla mano, da monte a valle, giorno e notte, in tutte le ore, dividono, ripartiscono per ora, per minuti, secondo le assegnazioni fatte i rivoli delle acque; e tutti i riverani se ne servono per la irrigazione. All'epoca dell'alluvione c'è stata la distruzione di alcuni latifondi coltivati ad agrumeti. I conterranei laterali domandarono che quelle acque, le quali non potevano più servire per la irrigazione di agrumeti che più non esistevano, fossero ripartite.

Ebbene, o Signori, c'è stata una contestazione amministrativa. I proprietari dei fondi distrutti dissero: noi vogliamo mantenuto il possesso della nostra dotazione di acqua, perchè vogliamo rifare i nostri agrumeti; ed hanno rifatto a grandissime spese i loro agrumeti e le irrigazioni sono state mantenute a seconda del riparto stabilito.

Si giunge a questo punto che la Commissione di vigilanza ha facoltà di requisire i carabinieri, i quali d'accordo con le guardie comunali vanno nelle vallate a monte ed impediscono l'uso delle acque a chi vuole irrigare i propri legumi, le patate ed altre colture perchè non s'impedisca l'affluenza delle acque negli agrumeti che ne hanno tanto bisogno.

Ora di fronte a questo stato di cose, di fronte a questa, diciamola così, legislazione abituale, che da tempo immemorabile esiste, sembra inopportuno che vogliate accordare ad un prefetto la facoltà di fare delle deviazioni, le quali possono distruggere o menomare una grande quantità di assegnamenti di acque che può servire all'irrigazione attuale.

Sarebbe a ciò applicabile la favola di Fedro: si vorrebbe insomma far perdere al cane la carne che tiene in bocca per afferrare quella che si riflette nelle acque. Ciò può produrre gravissime contestazioni, ed io mi credo in debito di non tacere al Senato che è tanto potente l'uso dell'irrigazione delle acque, e tanto desiderato in alcune regioni, che spesso succedono delle gravi questioni, delle gravi risse per l'acquisto o la perdita di un minuto o due di acqua, e non è raro il caso che ne conseguano anche qualche omicidio.

Io dunque non vorrei che con leggerezza si facoltizzasse un prefetto qualunque, il quale qualche volta potrebbe agire per spirito politico, per sentimento di simpatia od altro, anzichè per sentimento di giustizia distributiva; non vorrei, dico, che si accordasse ad un prefetto la facoltà di far nascere dei disordini che sarebbero causa di rovina di proprietà esistenti che da lungo tempo sono in possesso di questo diritto.

La questione dei molini poi è molto più grave: i molini sono stati gravati dal peso fondiario in ragione dell'alimentazione delle popolazioni che si servivano della rispettiva molitura.

Oggi si dà al prefetto la facoltà di fare una

deviazione, si crea un nuovo molino per il quale i molini vecchi restano scartati e diminuiti nella molitura, i quali senz'averne alcun compenso disperdono quella molitura che prima alimentava le popolazioni circonvicine.

In questo stato di cose essi o saranno costretti a dire al Ministero delle Finanze, diminuiteci la tassa di macinazione, diminuiteci la fondiaria che ci si gravava giusto perchè alimentavamo tutte queste popolazioni che oggi non alimentiamo più, oppure saremo costretti a fare delle liti per queste deviazioni, che il prefetto ha voluto accordare senza alcuna ragione.

Io domanderei quindi agli onorevoli signori Ministri ed al Senato che la discussione di questo progetto di legge, possibilmente, si rimandasse ad altro tempo onde aver campo di studiare ed approfondire la questione, e qualora questo non fosse possibile desidererei che in tutti gli articoli si stabilisse la massima che siano salvi e rispettati i diritti acquisiti.

Dopo queste considerazioni non ho altro da aggiungere; solo esprimo la speranza che si voglia accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Morini.

Senatore MORINI. A risparmio di tempo ed anche per non abusare della tolleranza del Senato, poichè ho già esposte ieri le mie considerazioni generali, aspetterò a riprendere la parola ai singoli articoli, se sarà il caso di aggiungere qualche altra osservazione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Il nostro onorevole facente funzione di Relatore avendo ieri dichiarato nelle sue ultime parole che egli aspetterebbe le repliche dei Ministri per esprimere l'opinione dell'Ufficio Centrale, io sento il dovere di mettere un poco in chiaro le considerazioni che ho dovuto fare ieri all'improvviso, non credendo che la discussione di questo progetto di legge sarebbe venuta così prontamente al Senato.

Non c'è niente di più difficile che fare una legge generale in un paese come l'Italia, dove tutte le condizioni, sopra qualunque soggetto, sono così diverse.

Fortunatamente in questa questione delle condizioni idrauliche la cosa si può ridurre a

due grandi sistemi, a due grandi ordini di fatti, che sono però profondamente diversi l'uno dall'altro:

Nell'Italia superiore c'è una grandissima copia d'acque, le quali hanno percorsi lunghissimi, e sono ordinate in modo affatto artificiale, con lavori i più singolari ed i più meravigliosi forse che esistano in Europa.

Queste acque sono usufruite larghissimamente da tutti gli abitanti, e quindi ne nascono interessi specialissimi, i quali tendono da un lato ad assicurare tutte queste opere così importanti e così complesse, e dall'altro a mantenere l'equità e la giustizia fra tutti questi concorrenti all'uso delle acque.

Appena si esce dalla valle del Po e si percorre l'Italia media e l'Italia inferiore, la situazione cambia completamente.

Acque, comparativamente, sono pochissime, tutte disordinate, con percorsi brevi, e, fatte pochissime eccezioni, nessuno se ne serve nè per scopi industriali, nè per uso agricolo.

Quindi rispetto a questi due stati di cose occorrerebbero due legislazioni affatto diverse.

La prima, conservatrice, restrittiva, che garantisse dai danni possibili, e sempre enormi, che avvengono, dai disordini che si avverano in quelle regioni, e che al tempo stesso mantenga in equilibrio fra di loro tutti i diritti, ed in armonia tutte le esigenze che si accumulano sopra quella materia che acquista in quelle regioni una così grande importanza.

La seconda, per l'Italia media ed inferiore, larga e liberale, la quale promovesse quelle opere che mancano, ed invitasse gli abitanti a servirsi di questa ricchezza di cui non sanno fare, od almeno, certo, non fanno alcun uso.

In questo stato di cose fu fatto il codice civile, il quale non potendo tener conto di queste differenze, non fece che due distinzioni, cioè acque demaniali; ed acque non demaniali.

Le acque demaniali naturalmente essendo proprietà dello Stato, escludono qualunque privato di poterne usare senza una speciale concessione; ma le altre acque, purchè non si facciano lavori che ne alterino profondamente l'ordine, sono lasciate al libero uso.

L'acqua in certa guisa in questo caso viene assimilata all'aria, che cioè l'uso dell'una come dell'altra, nello stato di natura e per legge di natura, non è passibile di legge.

Però non tardò molto che l'Italia sentì il bisogno di provvedere alla questione più grossa che era quella delle acque dell'Italia superiore, là dove le opere dell'arte avevano acquistato una speciale importanza, sulle quali si accumulavano immensi interessi.

Fu quindi nella legge delle opere pubbliche del 1865 stabilito tutto un ordinamento, il quale cominciò a sostituire, alla semplice distinzione esistente nel codice civile, le categorie le quali non avevano altro scopo che di scaricare gli uni sugli altri i pesi che scaturivano da quel regime. Dappoichè, mentre anticamente i fiumi principali erano tutti a carico dello Stato, mediante quella legge ne sono stati ripartiti gli oneri sopra tutti gli altri enti amministrativi.

Questa era la parte, direi così, fiscale della legge. Ma, chi esamina quella legge, al punto di vista regolamentare, trova un seguito costante di divieti, i quali hanno una grandissima significazione per l'alta Italia, ma nessuna per l'Italia inferiore.

Ora a tutti questi divieti il Governo ha creduto di portare molto saviamente una modificazione ed anzi delle facilitazioni colla presente legge.

Infrattanto è sorta un'altra questione. La crisi agraria, che da parecchi anni cominciava a preoccuparci, adesso diventa acuta.

È stata ordinata una Commissione d'inchiesta la quale, come Voi, onorevoli Colleghi, ben sapete, ha presentato la sua relazione.

In essa vi sono osservazioni riguardo alla nazione, e riguardo a tutti i fattori che possono intervenire in aiuto di questo grave interesse. E per quel che riguarda gli agricoltori, le conclusioni dell'inchiesta agraria si riassumono in questo: « Cambiate sistema di coltivazione perchè coll'attuale, quasi esclusivamente dedicato ai cereali, a meno che in certe regioni privilegiate, voi non potete più sostenere la concorrenza ».

Queste parole hanno una significazione tanto più esatta quanto meno sono progredite le condizioni dell'agricoltura.

Come io ieri già accennava, chi dice cambiamento di coltivazione dice *acqua*, perchè la maggior parte delle culture intensive richiede acqua.

Ora sotto questo punto di vista l'alta Italia si trova in condizioni già molto avanzate. Potrà

fare evidentemente anch'essa, e dovrà fare, certe modificazioni; ma, per tutto ciò che è uso dell'acque, l'alta Italia, come ho detto, è avanzatissima.

Invece nell'Italia media e meridionale quel genere di cultura è molto meno generalizzato, e in alcune di quelle provincie appena sperimentato.

Ora, a questo punto della questione, io dimando se la legislazione, che serve a regolare uno stato di cose, può valere egualmente per un altro? Le poche parole, i divieti, i limiti, le imposte, che servono a tenere in ordine le condizioni idrauliche, mature e rigogliose, della valle del Po, non produrranno un effetto paralizzante sopra le condizioni immature e misere del regime idraulico dell'Italia media ed inferiore? E pare a voi che, facendo in questo momento una legge per l'uso delle acque, si possa non tener conto di questa gran parte d'Italia, che oggi emerge bisognevole di mutazione di cultura dalle nuove condizioni delle cose?

Nel sistema del nostro dritto civile, ci era un margine per la piccola cultura dell'Italia media e meridionale; esso si trovava nell'articolo 543, là dove si prescrive che, purchè non si facciano opere di arte le quali tendano ad alterare il corso delle acque stesse, sia permesso ai riverani di usarne lungo il corso di esse.

Ed è questo un beneficio immenso per la piccola agricoltura la quale fino ad ora in molte parti, come ho detto, non se ne è valsa, ma che non tarderà a sentirne il bisogno.

L'agricoltura nell'Italia media e inferiore viveva in allora in una specie, non dirò di dolce far niente, perchè si lavorava più che generalmente non si creda, ma di quietudine, per la ragione che non sentiva il bisogno di fare di più di quel che faceva.

Ma oggi questa situazione si è cambiata, e l'agricoltura di cotale regioni deve ricorrere a mezzi speciali per potersi mantenere al suo posto. Ed il primo aiuto lo troverà appunto nell'art. 543 del codice civile, il quale dovrebbe rimanere integro dopo le due leggi del 1865 e la presente, che oggi stiamo discutendo. Ed infatti è così che ha ritenuto il nostro egregio Relatore; ma io non saprei acquietarmi alla sua semplice dichiarazione. Dappoichè l'espressione delle due leggi è talmente recisa nel dire

che non si possa fare lavoro di sorta sopra i corsi d'acqua, che non parmi sia indiscutibile l'interpretazione accennata dal nostro Relatore.

Difatti, per quanto piccolo sia il lavoro che si dovrà fare per attirare l'acqua alla irrigazione di piccoli campi, pure vi abbisognerà sempre una opera qualsiasi, uno qualunque di quei meccanismi pel cui impianto ben facilmente un ispettore governativo od anche un vicino potrà, in forza della presente legge, farvi contestazioni. Perocchè sta scritto nella legge che non si ha diritto di fare lavori e di fare opifici sulle acque pubbliche.

Io temo dunque grandemente che queste due leggi abbiano perentorio l'effetto dell'articolo 543 del codice civile, motivo per cui io non mi contento nè di un ordine del giorno nè molto meno delle interpretazioni che dà il nostro Relatore, ma credo invece che sia opportuno che se ne faccia un'esplicita dichiarazione nella legge.

La mia prima domanda è adunque questa: che cioè la interpretazione data dal Relatore della Commissione sia dichiarata nella legge, dubitando io grandemente che l'articolo 543 non finisca per trovarsi, in caso di contestazioni, inconciliabile con la lettera e forse anche con lo spirito di questa legge. Io farò anzi un passo più in là.

L'articolo 543 esclude da questo beneficio i fiumi ed i torrenti, di guisa che il beneficio stesso si riduce a ben poca cosa.

Io non so troppo quali siano veramente le acque pubbliche, all'infuori dei fiumi e torrenti. Dappoichè il più sovente le fonti, i rigagnoli sono di pertinenza privata; ad ogni modo solamente i fiumi ed i torrenti sono, secondo me, le acque pubbliche veramente importanti, e queste rimangono tutte escluse anche restando integra l'efficacia dell'articolo 543. Io comprendo bene che la mia domanda si fa sempre più audace,...

Senatore ZINI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... ma ciò nullameno io debbo ritornare alle considerazioni che mi hanno mosso a farla.

D'altronde, posto e stabilito che non ci sia modo di migliorare la nostra agricoltura senza l'uso delle acque, con questa disposizione è assolutamente impossibile che ciò si faccia, perchè l'articolo della legge dice che le concessioni d'acqua nei laghi e nei tronchi fluviali di confine, nei corsi d'acqua, ecc. sono fatte per

decreto reale. Or bene, come volete che un povero agricoltore di Sicilia o della Calabria, vada a domandare un decreto reale? Non c'è neppure da pensarci. Io lamento meno l'imposta, quantunque, conoscendo la povertà dei nostri piccoli agricoltori e proprietari, sia persuaso che quelle venti lire basteranno per trattenerne i due terzi dal fare queste domande.

Difatti chiunque conosce i nostri uomini di campagna, sa che cosa vuol dire venti lire per un piccolo agricoltore. Ad ogni modo però, portata la questione sul terreno della tassa, chi crederà di pagarla potrà procurarsi questo beneficio.

Ma quello che maggiormente mi preoccupa, ripeto, si è tutto il congegno, tutte le formalità richieste per provocare un decreto reale per qualsiasi più minuta concessione, fosse anche per innaffiare un orto.

Nel momento in cui vediamo le risposte della Giunta d'inchiesta alle domande che lo Stato le ha fatto sopra le sofferenze dell'agricoltura, voi cominciate con questa legge per tagliare i nervi al principale dei rimedi che si potrebbero proporre.

Questa ragione pare a me tanto potente, tanto grave, che possa giustificare anche la mia ultima domanda quantunque abbia pochissima speranza che venga accolta, vale a dire, che in questa legge non solo fosse garantita la sopravvivenza dell'articolo 543 alle leggi posteriori, ma che fosse tolto da quell'articolo la limitazione delle acque demaniali.

Ciò nondimeno io desidero combattere le due obiezioni che mi si potrebbero opporre.

L'una potrà riferirsi ai danni che potrebbero venirne a tutti i corsi d'acqua che sono regolati artificialmente. Ma a questo proposito faccio notare che l'art. 543 si esprime chiarissimamente che non s'intenda mai che questo possa aver luogo là dove c'è opera manufatta od opera d'arte. Quindi, con questa esclusione così recisa, questo beneficio, benchè fosse concesso nei fiumi e nei torrenti, sarebbe concesso sempre là dove non c'è nessuna opera d'arte, per cui parmi che il pericolo del danno sarebbe ben ridotto, se pure ce ne fosse.

L'altra opposizione potrebbe essere quella che mi potrebbe fare il Ministro delle Finanze, vale a dire della diminuzione dei redditi che ne verrebbero per lo Stato. Ma a questa io rispon-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1884

derò che, nelle condizioni attuali della legge, io credo che la finanza ne ricaverebbe ben poco; perchè non si può logicamente sperare che nella massa dei piccoli agricoltori ci siano molti che si adattino ad andare incontro a tutte le formalità e a tutte le difficoltà che ci vogliono per ottenere un piccolo beneficio, e oltre a ciò che si aggravi dell'onere di pagare un'imposta. Costoro saranno così pochi che non credo che le finanze se ne beneficheranno molto.

Invece se la finanza adottasse una grande larghezza, e agevolasse ed invitasse anzi tutti a servirsi di queste acque, probabilmente la necessità li indurrebbe a valersene.

Ed io non discuto l'opportunità di queste disposizioni che pel momento paiono precoci. D'altronde mi pare che le medesime regolino un soggetto che per una grande parte d'Italia ancora non esiste. Ma io pel primo dico che, qualora questa concorrenza all'uso delle acque si facesse larga, e qualora il Governo sentisse il bisogno di porre un limite per regolare anche il conflitto degl'interessi privati, in questo caso, dico, la finanza raccoglierebbe qualche cosa, anche in queste provincie, mentre che altrimenti non raccoglierebbe niente.

Ad ogni modo io concludo il mio breve dire così: che questa legge provvede largamente, efficacemente e migliora molto le condizioni di tutte le regioni in cui le acque sono ordinate artificialmente, e sono disposte ad uso del pubblico, ed in cui il pubblico se ne serve. Ma che applicata all'Italia centrale e meridionale, non farebbe altro che rendere impossibile l'uso delle acque per l'agricoltura.

Io questa legge l'ho letta con la migliore intenzione del mondo, e la ho ristudiata, e vedo che chiunque volesse fare un'opera di qualsiasi specie, nelle nostre condizioni è assolutamente impossibilitato, o almeno si trova di fronte a difficoltà tali che sarebbe obbligato a rinunziarvi.

Io raccomando al Governo le considerazioni che ho fatte, fiducioso di avere con ciò adempiuto al mio dovere nell'attirare i suoi sguardi su questo ordine d'idee.

Se potessero essere accettate quelle due mie proposte, la questione sarebbe risolta. Se il Governo crederà di accettarne soltanto una, sarà intanto un po' di cammino fatto; se poi il Governo crede di trovare altri provvedimenti,

io glielo raccomando caldamente, perchè senza una disposizione che faciliti ed inviti i piccoli agricoltori a servirsi della quantità d'acqua, la quale è sperduta senza nessun uso in Italia, io credo che la nostra agricoltura non avrà nessun mezzo per scuotersi e per resistere alla crisi che essa sta attraversando.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non prendo la parola nè in qualità di Relatore, nè in quella di delegato a rappresentarlo: l'onorevole Zini lo rappresenta egregiamente.

Però siccome in seno all'Ufficio Centrale ebbi a sollevare dei dubbi intorno alla portata di questa legge, ai quali con grande cortesia e chiarezza risposero, in seno dell'Ufficio Centrale stesso, i Ministri, in modo da teoreticamente dileguarli; e siccome di cotesti dubbi, il Relatore in un inciso fece un accenno, così io mi sento in dovere di rilevarli brevemente in pubblica tornata, affine di meglio persuadermi e con me si persuadano il Senato ed il paese, dell'efficacia delle risposte che i Ministri già dettero, e che spero vorranno ripetere oggi.

Io dirò più innanzi come io intenda la legge che discutiamo.

Anche sulle acque fatalmente si è verificata l'unificazione; dico fatalmente, perchè la legge italiana per alcune regioni riuscì molto meno benefica di quella che esse prima si avevano. Accenno all'Italia meridionale.

Nelle già Due Sicilie un articolo delle leggi civili era formulato in termini poco diversi di quelli nei quali ora l'onorevole Vitelleschi desidererebbe se ne formulasse qualcuno in questa legge.

In quel Codice la nozione della demanialità delle acque era circoscritta ai fiumi e alle riviere navigabili o atte ai trasporti; cosicchè per ogni maniera di acque, fossero pure pubbliche ma non di quelle per le quali facevansi eccezioni, potevano essere liberamente usate dai riverani mentre scorrevano lungo i loro fondi; solo era lor fatto obbligo di restituirle al loro corso ordinario.

In conformità di quello stato di diritto, ivi fu costituita la condizione di fatto degli utenti.

Onde moltissimi possessori a valle si valsero del diritto di derivazione di acqua. Trattandosi di fiumi di pochissima importanza, di ruscelli

o torrentelli, per gli arginamenti e le prese di acque non si esigono grandi spese; per lo più sono pochissime opere manufatte, e in taluni punti nessuna, ma semplici ammassamenti di pietre e terre, i quali colla stagione invernale trascinati dalle acque, nelle stagioni estive si rinnovano.

Così facevasi sotto le leggi delle Due Sicilie; così si è continuato e si continua a persistere malgrado la legge sulle opere pubbliche e il Codice civile, i quali parrebbe elargissero la nozione della demanialità delle acque.

Quello è stato pertanto un vero e proprio stato di diritto, seguito dallo stato di fatto che non solo rimonta allo scioglimento della feudalità; ma, per tutta la vasta proprietà allodiale, rimonta a molti secoli.

Cotesto stato di diritto e di fatto, portò l'utilizzazione della massima parte delle acque applicandole agli opifici, specie ai molini, e all'irrigazione dei terreni a coltura intensiva; per modo che la destinazione data alle acque non era ivi compatibile con una concessione onerosa o a prezzo, e soprattutto d'indole temporanea.

Nei molini e nelle piantagioni s'impegnavano spese ingenti con carattere proprio di perpetuità.

Malgrado ciò è verissimo che anche nell'Italia meridionale, e segnatamente nella Sicilia, vi ha una grandissima parte di acque che giunge al mare direttamente e in certi punti per mezzo del lago di Lentini; ma è anche indubitato che nello stato attuale una parte del catasto della proprietà fondiaria cade sul reddito grandemente accresciuto da più decenni, e che si ottiene dalla coltura intensiva, possibile solo coll'irrigazione perenne, specie per gli agrumi.

Frattanto mi sorgeva un dubbio. Di certo il diritto che secondo la legge vigente si ha lo Stato di fare delle concessioni delle acque del suo demanio, diverrà, per effetto della legge che stiamo discutendo, attuabile sopra larghissima scala; tanto più larga che, preesistendo la legge per la costituzione di Consorzi d'irrigazione, si potrà associare la proprietà al capitale e quindi saranno possibili gli arginamenti e le derivazioni importanti. Ora il dubbio mio sta in ciò, se le concessioni che saranno indubbiamente più estese in conseguenza di questa legge, non possano nella loro applicazione riuscire lesive dei di-

ritti legittimamente acquistati, secondo una legislazione restrittiva della proprietà demaniale e larga a favore dei diritti dei riverani delle acque.

La grande proprietà sia avanzo feudale, sia concentrazione di possessi in mano di capitalisti, potrà e farà assai facilmente valere il suo doppio diritto, come ritengo lo abbia doppio, cioè amministrativo, opponendosi alle nuove concessioni, e giudiziario se una concessione qualunque pregiudichi al diritto di proprietà delle acque, o di semplice uso acquistato o per titolo o per prescrizione. Ma le piccole proprietà, o meglio quelle moltissime diecine di migliaia di piccoli e non agiati proprietari, i quali già sono proprietari od utenti a giusto titolo, delle acque indispensabili alla vita dei loro piccioli agrumeti od orti, o del loro molino, avranno modo e troveranno la convenienza di contendere col Demanio e coi privati che, agognando concessioni, tenderanno a spogliarli; e potranno ciò fare in via amministrativa e anche giudiziaria?

Ma ho avuto piacere che proprio in questa tornata l'on. mio amico Senatore Plutino abbia fatto dei ricordi per la sua regione. Da parte mia posso aggiungere che quello da lui descritto intorno ai godimenti attuali delle acque, non è, come egli ha detto, un mero stato di fatto, è di più uno stato di diritto, alla guarentigia e difesa del quale giuridicamente la legge provvede; imperocchè la legge dà il diritto di opposizione contro tutte quelle concessioni le quali possano alterare l'attualità dei legittimi diritti e possessi; e non dà solamente cotesto diritto in via amministrativa, chè la concessione già fatta non può pregiudicare od indirettamente offendere il diritto altrui, onde pur di questo si può fare esperimento dinanzi i magistrati competenti.

Cotesta è l'intelligenza che io porto della legge che discutiamo. Aggiungo che essa non solo riserva l'esperimento in via giudiziaria del diritto acquistato con titolo legittimo, ma anche del diritto che non ha altra sanzione che del possesso. La grande questione però, io lo riconosco, sarà nella definizione delle acque, ed ove vi provveda bene il Governo in via amministrativa, la massima parte delle controversie saranno eliminate.

Sotto il regime feudale molte acque, che il

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1884

Demanio moderno crede essere di sua proprietà erano proprietà baronale, proprietà conservata, riconosciuta anche dopo le leggi eversive della feudalità.

Potrei rammentare una lite che probabilmente sarà a notizia dell'onorevole Ministro, fra il principe di Trabbia e il barone Nava a proposito di una concessione che si era fatta o si temeva si fosse per fare di derivazione di acque, da non so qual fiume, in un punto vicino e perciò tributario delle acque nel lago di Lentini. L'erede dell'antico barone fece valere le sue ragioni in via giudiziaria, e dalla Cassazione, colla reiezione del ricorso che fu fatto nell'interesse del barone Nava, ebbe confermata la sentenza del tribunale ordinario. Cosicchè non solo è rimasto vigore ai diritti garantiti dalle leggi delle Due Sicilie; ma bensì il Codice italiano e le leggi sulle opere pubbliche, si è ritenuto, non avere apportato alcuna menomazione agli antichi diritti. E così io penso debba intendersi della legge che discutiamo. Ma torna sempre il mio dubbio: quelle diecine di migliaia di piccoli proprietari, potranno far valere, senza sacrifici anche maggiori dei loro possessi, le proprie ragioni?

Ora, sia a causa dell'incerta definizione delle acque, sia per la difficoltà di valutare con anticipazione praticamente gli effetti perturbatori delle nuove concessioni, specie delle acque che hanno lunghe percorrenze e d'ordinario servono per più provincie, è giustizia ed è necessità, ad evitare che il beneficio che ci aspettiamo da questa legge non si traduca in un danno e quasi in una involontaria spogliazione, è giustizia è necessità, dico, che si venga innanzi col regolamento, e più del regolamento, con le sagaci disposizioni e con l'autorità dei diversi Ministeri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, e dell'Agricoltura soprattutto, il cui ministero deve più da vicino curare il grande interesse a lui affidato, e perfino dell'Interno, affinchè si evitino tutte quelle concessioni; anzi si respingano senz'altro tutte le domande le quali siano o possano riuscire pregiudizievoli ai diritti e ai possessi, fosse pure dei più lontani utenti.

Ed io che ebbi il dispiacere di non trovarmi presente alla seduta di ieri, accetto per parte mia una raccomandazione che ho rilevato dal resoconto sommario, fatta dall'onorevole Sena-

tore Morini, cioè che le domande fossero pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed aggiungerò sulla *Gazzetta* delle rispettive provincie.

Ad ogni modo, interpretando la legge in discussione nel modo da me rilevato, io escludo che essa nella sua lettera e nel suo spirito, possa realmente in menoma parte manomettere i diritti altrui; temo bensì che nella sua applicazione possa tornare di qualche pregiudizio ai diritti acquistati. Ma siccome anche senza questa legge cotesti diritti non sono garantiti da un errore in cui potrebbe cadere l'Amministrazione mediante una concessione indebita; ed anche senza la legge che discutiamo sarebbe necessaria la difesa amministrativa o l'azione giudiziaria; così pel fatto che la materia delle concessioni si accrescerà per l'avvenire notevolmente, non si tratterebbe d'altro che di raddoppiare la cura e la vigilanza in virtù di regolamenti che rendano necessari i preventivi accertamenti, e di un sistema di pubblicità efficace a prevenire la massima parte delle liti che potrebbero sorgere.

Io non volevo fare che coteste semplici raccomandazioni; alle quali spero possa favorevolmente rispondere, come già fece l'altra volta nell'Ufficio Centrale, l'onorevole Ministro delle Finanze. A quello che ha rilevato testè l'onorevole Senatore Vitelleschi io mi astengo dal rispondere, molto più che si tratta di una discussione già iniziata fin da ieri con l'onorevole Senatore Zini.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Io ho appunto ripensato a quello che nella seduta di ieri l'onorevole Senatore Vitelleschi ebbe ad esporre proponendo una questione che direi vitale, pregiudiziale al disegno di legge; quella che egli premise nel suo discorso; la quale poi oggi è venuta svolgendo sotto un altro ordine d'idee, direi di ordine pratico.

Ed a queste osservazioni io devo di necessità contrapporre, a costo di ripetermi, che per questa legge non si è inteso di statuire *ex novo* del principio e delle concessioni per le derivazioni delle acque pubbliche, ma unicamente si è voluto agevolare l'applicazione delle disposizioni che ora sono in vigore per la legge organica.

L'onorevole senatore Vitelleschi ha mostrato

dubitare che la disposizione contenuta nell'articolo primo possa scemare efficacia, virtù alla disposizione generale dell'articolo 543 del Codice civile.

Non è mestieri che io dica che l'articolo primo di questa legge non è che la ripetizione dell'articolo 132 della legge organica del 1865 che dice esattamente:

« Nessuno può derivare acque pubbliche nè stabilire su queste molini od altri opifici se non ne abbia un legittimo titolo o non ne otenga la concessione dal Governo ».

In questo articolo primo del disegno di questa legge si sono aggiunte soltanto queste parole: « *la quale è assoggettata al pagamento di un canone, ed alle condizioni stabilite dalla presente legge* ».

Per quanto io mi sappia, dal 1865 in poi non si è presentata la questione pregiudiziale, se cioè la legge organica abbia derogato o contraddetto al Codice, o se lo fu in qualche caso, non fu risolta per via di massima.

La disposizione del Codice civile si riassume in queste parole:

« Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'articolo 427, o sulla quale altri abbia diritto, può mentre trascorre farne uso per l'irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario.

« Quello il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirli al corso ordinario, mentre esce dai suoi terreni ».

Forse raffrontando parola per parola, lettera per lettera, si può rinvenire qualche ombra di dubbio. Ma nello spirito, a ben considerare, parmi che la disposizione del Codice stabilisca un principio, una massima, e che la disposizione della legge organica venga, come di ragione, a disciplinarla.

E ne troveremo la conferma nell'art. 165 che è il primo della polizia delle acque.

Non si può immaginare che le acque siano abbandonate all'occupazione ed all'uso di qualunque privato, in modo che essi ne possano usare ed abusare senza che lo Stato, che ha la

custodia e la polizia delle acque pubbliche, non abbia a intervenire a riconoscere questo fatto, e regolarlo nell'interesse dello Stato e di tutti.

Dunque se ancora qualche piccola ombra di dubbio potesse nascere fra il raffronto della lettera dell'art. 543 con quella dell'art. 132 della legge organica, che corrisponde all'articolo primo del presente disegno, sta che in pratica questo non si è manifestato. La lunga osservanza attesta la ragionevolezza, l'equità, la giustizia e la provvidenza delle disposizioni che regolano la derivazione delle acque pubbliche e l'occupazione di queste per molini o per altri opifici industriali.

Io non mi nascondo le gravissime considerazioni pratiche che l'onorevole Vitelleschi ha esposto, relativamente alla necessità di venire in aiuto agli agricoltori e diffondere e incoraggiare la trasformazione dell'agricoltura particolarmente nell'Italia media e nella meridionale, e però favorire per ogni modo l'uso delle acque pubbliche: ma egli mi vorrà pure concedere che è importantissimo mantenere - pure studiando di migliorarle - le discipline sul buon governo delle acque; servizio importantissimo, particolarmente nell'Alta Italia, che è forse il più splendido teatro di opere idrauliche. E poi senza di questo, non vorrà negarmi l'importanza del regolare uso delle acque anche nell'Italia media e nella meridionale, senza per questo venir meno a quegli incoraggiamenti che sarà molto opportuno di dare ai nostri agricoltori, perchè si giovino meglio di questo grande beneficio.

Ma il punto sul quale insisto maggiormente è per la questione della polizia delle acque, la quale lo Stato deve sopra ogni altra cosa curare e mantenere.

L'onorevole Vitelleschi disse poi, ed oggi ha ripetuto: ma come volete che per divertire un po' di acqua, per immettere un piccolo opificio e una piccola ruota di molino, un povero agricoltore della media o della meridionale Italia abbia da correre la lunga procedura per ottenere questa concessione; e di giunta per decreto reale? - Ma veda che la risposta è facile, poichè se si tratta di opere di derivazione o di immissione sopra laghi o sopra fiumi e in genere sopra quelle acque contemplate all'art. 2 della legge organica, designate in ragione delle opere di seconda categoria, è indubita-

bile che non ci si abbia a procedere se non con tutte le maggiori cautele e tutte le maggiori guarentigie, perchè si tratta di cose importantissime, come argini, sponde; onde la difesa interessa non solo l'agricoltura ma l'abitato, e gli interessati sono molti, sono tutti gli abitanti di quelle regioni. - Se poi si tratta di torrenti o fiumi non arginati e di corsi d'acque minori, allora sottentra una procedura molto più spedita. La concessione si ottiene sul luogo dal prefetto mediante quelle procedure che sono indispensabili per non far torto al diritto dei terzi e degli altri interessati.

A questo proposito io pregherei l'onor. Senatore Vitelleschi a considerare che questo metodo di disciplinare le derivazioni delle acque per mezzo di una domanda e di una concessione formale, è una garanzia non solo per lo Stato, che ha pur ragione di riconoscere come queste acque abbiano ad essere derivate o distribuite, e possano essere provvidamente concesse; non solo è la necessaria garanzia per la polizia delle acque; ma è una efficace garanzia per l'utente stesso.

Il concetto di lasciare una facoltà sconfinata a ciascuno di prendere l'acqua che gli torna più comodo perchè gli passa vicino, condurrebbe inevitabilmente a confusione, a contenzioni, a dispersioni; perchè quando quel tale, questo privato avesse fatta l'opera, voltata l'acqua, ben presto troverebbe che il vicino superiore a lui si accingerebbe a levargliela per convertirla al proprio uso...

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore ZINI... ed avverrebbero ben maggiori sconci di quelli che adesso rileviamo nell'uso delle acque pubbliche.

Rivieni certo alla mente quella grande e maggior questione, che soprattutto importerebbe risolvere: - Ma quale è l'acqua pubblica? - Ma, ripeto, non è dato oggi di risolverla, nè questa è l'occasione. Entrare adesso nella disamina dei caratteri determinanti le acque pubbliche, lo statuirne per massima, per principio, è lavoro molto grave. L'affrontarlo, in occasione di questa legge speciale, ne ritarderebbe di molto il beneficio, essendo questa intesa unicamente ad agevolare la concessione di queste acque.

Parmi così di aver risposto a quello che è

il desiderio naturale e ben lodevole, ed espresso con calda parola dall'onor. Vitelleschi.

Del resto quanto ho detto è opinione mia personale, giacchè l'Ufficio Centrale non ebbe ad esaminare e discutere la questione; poi io sono qui per incidente a tenere l'ufficio di Relatore di questo progetto di legge. Però riservo il parere dell'Ufficio Centrale sui vari emendamenti proposti, dopo che avremo udite le risposte degli onorevoli Ministri.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Domando perdono al Senato se prendo spesso la parola; ma sarò brevissimo.

Il nostro Relatore mi ha fatto una risposta nel campo amministrativo, risposta la quale nel campo pratico risponde ad un diniego alla mia proposta.

Ora, prima di aver questo diniego, io lo prego a considerare che egli ha accusato la mia proposta di due difetti; il primo, che io non voglio che ci sia una polizia delle acque, e il secondo che questa tutela non gioverebbe neanche a garantire gli utenti.

Incomincerò dal secondo.

Quando il proprietario o l'agricoltore, che confina col fiume o col torrente, usa dell'acqua senza avere nessuna facoltà di fare opere d'arte che ne alterino il corso, io non vedo dove vi sieno i pericoli per gli altri eventuali utenti. Le concorrenze avvengono quando si possono fare derivazioni. Ora come si può immaginare che si possa permettere a chiunque di derivare o deviare un corso di acqua?

Ma se io per un chilometro o per cento metri ho vicino un fiume, lo debbo guardare senza toccarlo? Ma perchè? Ma le acque sono lì appunto perchè ciascuno ne usi; e quando voi non mi permettete di usarne, è inutile che vi sieno.

Non capisco una legislazione speculativa, amministrativa, la quale, in ultima analisi, toglie alle cose naturali le loro funzioni.

L'acqua esiste perchè ce ne serviamo. Io sono in mezzo ad una campagna deserta; ho un fiume che mi passa accanto; potrei, prendendo un po' di quell'acqua, produrre; ma per ciò fare, e così per fare cosa che in fin dei conti torna di giovamento a me ed agli altri, devo fare una pratica amministrativa e riportare un decreto reale!

Sarà questo un ottimo concetto speculativo, onorevole Zini, che risponderà ad una verità pratica, ma che, a forza di logica amministrativa, finisce per portarci all'assurdo.

Io tengo a conservare questa distinzione. Io non domando ai privati nessuna facoltà di fare opere d'arte che abbiano per iscopo di derivare o deviare l'acqua; ma domando se sia ragionevole che, quando un proprietario ha un fiume, un torrente che attraversa la sua terra sterile, non se ne possa, senza danno altrui, servire. Questo sarà benissimo, come già dissi, un buon sistema amministrativo, ed io mi inchino all'onorevole Zini, ma l'artificio è così grande che la natura ne resta completamente violata.

L'onor. Zini diceva che questo sistema ha finora funzionato senza recare inconvenienti. Lo credo anch'io, ed ho detto la ragione per la quale ha funzionato senza recare inconvenienti; perchè, cioè, tutta la parte d'Italia per la quale ora emergono queste necessità, fino a ieri non ci pensava nè punto nè poco. Ed eccettuato il caso degli agrumeti nelle provincie meridionali, non ho visto ancora, nella parte meridionale da me percorsa, un contadino a valersi di un litro d'acqua.

E questa è la ragione per cui non ci sono stati inconvenienti.

Ma oggi che la necessità spinge tutti a muoversi, pare a voi che si debba impedire un beneficio che si ha sotto la mano, solamente per un concetto amministrativo?

L'onor. Relatore soggiungeva, che si è solo per i torrenti e per i fiumi che deve intervenire un decreto reale, perchè queste essendo acque pubbliche di grande importanza, debbono essere regolate amministrativamente; ma che per contro, per quelle private o di minore importanza, è sufficiente un decreto del Prefetto.

Ma, rispondo io, quando mi escludete dei fiumi e torrenti, mi escludete tutto.

Ora, io ripeto, è questo ragionevole?

Io me ne appello al buon senso vostro, e quindi mantengo questa distinzione.

Riepilogandomi, io non domando che si possano fare deviazioni, derivazioni e neppure argini; ma domando che, se un agricoltore vuole trarre profitto dell'acqua, che scorre lungo la sua proprietà, per costruirvi un piccolo opificio che non turbi l'andamento dell'acqua stessa,

lo possa fare senza essere costretto a domandare alcun permesso al Ministero.

Dico questo, perchè per me è conseguenza logica dell'opera che abbiamo fatto durante cinque anni. Se non possiamo fare neppure questo primo passo in questa occasione, io veramente dispero che si possa recare nessun beneficio all'agricoltura d'Italia.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Zini.

Senatore ZINI. Mi duole di dovere insistere sopra un concetto che io credeva di avere sufficientemente chiarito.

Prego l'onorevole Vitelleschi a ritenere che io non ho fatto qui una dissertazione di criteri amministrativi. No, io ho preso la legge che è stata portata nell'Ufficio Centrale col mandato di esaminarla e di difenderla.

Questa legge non cambia l'attuale legislazione; modifica senza scomporre l'attuale stato di cose, le disposizioni relative alle concessioni di acque per agevolare questo beneficio. L'onorevole Vitelleschi, mi perdoni la parola forse ardita, vorrebbe addirittura una rivoluzione nell'uso delle acque pubbliche; una libertà quasi sconfinata invece delle discipline che abbiamo adesso dalla legge organica. Questo suo concetto è un problema che può essere discusso, e pel suo avviso possono aversi di gravissime ragioni. Intendo che particolarmente l'opera grande alla quale egli ha dato tanta parte dei suoi studi e del suo affetto, forse potrebbe anche condurne a quelle conclusioni.

Ma non è d'oggi il discuterne.

Oggi ci si propone una legge per agevolare l'odierno metodo di concessione della derivazione delle acque pubbliche. Noi prendiamo lo stato di fatto. Se si dovesse cominciare a disputare dalla base fondamentale, vale a dire se per usare dell'acqua pubblica, sia mestieri di ottenerne dallo Stato la concessione, entreremmo in un campo che non è il nostro d'oggi. Almeno io non mi sentirei oggi in grado di affrontare sì grave discussione; nè stimo lo volessero gli onorevoli Ministri.

Restiamo dunque nella modesta circoscrizione che ci è tracciata da questo disegno di legge:

Ancora all'onorevole Vitelleschi dà molta pena che sia necessario un decreto reale *per ottenere un po' d'acqua*, come egli dice: ma rispondo che non è per un poco d'acqua che il decreto reale si abbia a promuovere.

Il decreto reale viene promosso dal Ministro delle Finanze solo quando si tratta di toccare alle opere di seconda categoria; vale a dire quando si tratta di fare opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati; e quando tali opere provvedono al grande interesse di una provincia, a nuove inalveazioni, edificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi ed i canali di navigazione che interessano una o due provincie.

Io non ritrovo in questo articolo 2 i casi ai quali l'onorevole Vitelleschi accennava, e molto meno quel caso di corsi d'acqua scorrenti in luogo deserto; dove il privato avendone taluno lungo la piccola proprietà, è tratto naturalmente a valersene, o vorrebbe avvantaggiarne.

Veda l'onorevole Vitelleschi che per i piccoli corsi all'infuori delle opere di seconda categoria noi ricadiamo nelle disposizioni dell'art. 3, e che quindi si tratta di una concessione che dà il prefetto, con un rito molto più spedito.

Si può disputare, torno a dire, del principio come pare che sia l'intendimento dell'onorevole Vitelleschi; ma quanto all'applicazione creda pure che nessuno di questi piccoli agricoltori, per godere del poco e vicino beneficio, può essere angustiato dello avere a ricorrere fino al Ministero e provocare un decreto reale.

Detto questo, mi rimetto a quello che in più ne diranno gli onorevoli Ministri.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. A me pare che in sostanza non vi sia, o almeno non vi possa essere notevole discrepanza tra l'onorevole Vitelleschi e l'Ufficio Centrale, perchè malgrado che l'onorevole Vitelleschi abbia spaziato su vasto campo relativamente alla coltura intensiva dei nostri fondi, ed intorno al regime delle acque, egli finì poi per restringere le sue considerazioni a due ordini di idee.

L'uno, che si riferirebbe alle disposizioni dell'articolo 543 del Codice civile, il quale, come ha esposto il Relatore, contempla il caso del proprietario del fondo che costeggia ed è attraversato da un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, e si stabilisce che esso ha diritto di servirsenè per l'irrigazione e per le sue industrie, senza altro obbligo, tranne quello di restituirne ai fondi inferiori gli avanzi

e le colature; ed il Senatore Vitelleschi tendeva a concludere, che questo diritto doveva essere ritenuto fermo, e nulla innovarsi al riguardo. Ma l'onorevole Vitelleschi è andato più avanti ed ha accennato altresì ad una modificazione, ad una disposizione molto più essenziale e più grave del Codice civile intorno alle acque demaniali, ma conchiuse che si accontenterebbe dell'accettazione anche di una sola delle due sue proposte.

Se così è, sembrami, non sia difficile l'accordo.

Lo stesso Ufficio Centrale ha creduto utile portare la sua attenzione sul disposto dell'art. 543 del Codice civile, poichè ne parla nella sua Relazione, dichiarando che resta fermo, che non si è per nulla derogato, e che continuerà anche per lo avvenire ad avere il suo intiero vigore, indipendentemente dalla legge che stiamo ora elaborando, e quindi anche dopo la promulgazione della medesima.

Ma dal momento che dall'Ufficio Centrale se ne è parlato in tale modo, vuolsi ritenere che si è sollevato il dubbio, se questa legge si estendesse o no anche alle acque previste da quell'articolo, e se può sorgere il dubbio, ragione vuole lo togliamo di mezzo coll'aggiungere alla legge un articolo apposito, che, ove d'uopo, proporrei io stesso alla fine della legge tra il penultimo e l'ultimo, dove troverebbe naturale la sua sede. Così le considerazioni del mio amico Vitelleschi, che cotanto giustamente si preoccupa, specialmente della coltura e della irrigazione dell'agro romano, verrebbero accolte.

Quanto poi all'altro emendamento, intorno alle acque demaniali, mi permetta, onorevole Collega, le dica, che non si potrebbe proprio soddisfarlo perchè si tratterebbe, nientemeno, che di derogare ad una disposizione organica della legge sulle opere pubbliche non solo, ma anche del Codice civile; ed egli m'insegna quanto pericoloso sia toccare per incidenza ad una parte del Codice, senza lunghi ed approfonditi studi, onde non alterarne per avventura tutta l'economia. Si auguri l'onorevole Vitelleschi, che allora quando si porrà mano ad una riforma del Codice civile, si vegga anche se sia il caso, d'introdurre una modificazione in questa materia; ma oggi mi parrebbe atto molto improvvido ed inopportuno.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Il mio Collega il Ministro dei Lavori Pubblici aveva preso appunti per rispondere alle osservazioni fatte dai vari oratori nella tornata di ieri ed in quella di oggi, imperocchè si tratta di questioni che riguardano piuttosto la competenza del suo Ministero che quella del Ministero delle Finanze.

Il mio Collega è momentaneamente impedito, ma fra qualche minuto tornerà nell'Aula, e potrà dare spiegazioni sufficienti ai vari oratori quanto alla parte che riguarda il Ministero delle Finanze in questo disegno di legge; io mi limiterò a fare una dichiarazione generale; ed è che il progetto attuale non ha altro scopo che di riformare e semplificare la procedura per gli atti di concessione di derivazione di acque.

Il Governo non si è prefisso menomamente lo scopo di variare la legislazione sopra questa materia, nè il disposto dal Codice civile sulle acque pubbliche e sulle acque demaniali e private, nè il disposto della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche in quanto alle derivazioni di acque.

Obbietto unico di questa legge è di semplificare le forme e le procedure per gli atti di concessione, e diminuire i canoni di affitto che i concessionari devono pagare al Demanio dello Stato.

Sicchè, quando si obietta che questa legge possa offendere i diritti acquisiti dagli attuali utenti delle acque pubbliche; si obietta invano; poichè questa legge non concede nè toglie diritti nè li modifica. Se vi sono utenti di acque pubbliche in virtù di disposizioni di leggi precedenti, in virtù di titoli, siano anche feudali, o di prescrizioni per atti di concessioni anteriori, questi diritti sono intieramente rispettati. E del pari *eo magis* è mantenuto e rispettato il diritto dei proprietari contigui ad un torrente, ad un fiume, ad un corso di acqua pubblica di servirsene a termini del Codice civile.

Se al Senato non pare chiaro questo concetto, che pure emerge da tutto il contesto della legge, si potrà anche dichiarare che sono salvi i diritti legittimi degli utenti. Questa dichiarazione non sarebbe forse da considerarsi

un pleonasmo, ma la definizione esatta dello scopo preciso e strettissimo che la legge si propone.

Eguale, allorchè si obietta che non si definisce qual'è l'acqua pubblica e l'acqua privata, io rispondo egualmente: lo scopo di questa legge non è di definire le acque pubbliche o private. Le acque pubbliche sono quelle che tali sono definite dal Codice civile; e lo stesso elenco delle acque pubbliche che il Ministero deve pubblicare, non offende nè pregiudica menomamente i diritti dei terzi. Contro la dichiarazione delle acque pubbliche fatta dall'autorità amministrativa, si può reclamare in via amministrativa ed anche dinanzi all'autorità giudiziaria. Sicchè alle due obiezioni della possibile offesa di diritti acquisiti dai terzi dalla non definizione delle acque pubbliche si risponde, a me pare, molto chiaramente, riconoscendo il carattere preciso e tassativo di questa legge che è una legge di forma, di procedura della derivazione di acque, ma non è una legge che possa togliere o dare, o modificare od accrescere, o diminuire i diritti.

Come ho detto in principio di queste mie parole, il mio onorevole Collega dei Lavori Pubblici, momentaneamente assente dall'Aula del Senato, e che vedo ora rientrare, darà le ulteriori risposte.

Senatore MAJORANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io prendo atto delle dichiarazioni esplicite dell'onorevole Ministro delle Finanze intorno al significato di questa legge, la quale anche secondo il Governo, non solo non mira a compromettere uno qualsiasi dei diritti acquisiti a seguito di ogni maniera di legge, di titoli e di fatti legittimi; ma anzi mira a salvaguardarli maggiormente. Cosicchè ha potuto pur dire l'onorevole Ministro che se si credesse necessario, comechè ei non lo creda, si potrebbe anche inserire un inciso a espressa salvaguardia del diritto altrui.

Io su ciò non faccio alcuna proposta formale. Se altri Colleghi la facessero, la voterò volentieri.

Solamente desidero che l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, il quale deve prendere la parola, risponda sopra l'argomento da me trattato, più largamente che non abbia fatto l'ono-

revole Ministro delle Finanze; e poichè l'onorevole Genala era assente quando io ho parlato, ritengo che delle cose da me dette e a cui non rispose del tutto, l'onorevole Magliani gliene abbia trasmesso gli appunti.

Ad ogni modo io desidero che gli onorevoli Ministri si compiacciano di darmi quell'affidamento di cui io li pregava, che cioè nel mettere in atto questa legge, e pei criteri determinanti le acque del Demanio dello Stato, ed in quelli delle formazioni dei ruoli degli utenti e delle concessioni, in via regolamentare e per disposizioni ai vari agenti preposti alla esecuzione o a raccogliere le notizie, dispongano il tutto in guisa da evitare quei molti reclami che necessariamente seguirebbero allorquando si procedesse poco largamente e poco previdentemente.

Per le concessioni ripeto che, se si faranno senza far precedere uno studio dei corsi delle acque, avverranno delle domande di concessione in vicinanza della sorgente dove nulla pare possa opporsi; ma siccome lungo il corso precisamente a valle, le stesse acque che scorrono inusate nei primi tratti del fiume, sono utilizzate a cultura intensiva con carattere di perpetuità, o destinate a muovere molini; col sistema delle concessioni, specie dei consorzi d'irrigazione, si verificherà questo sconcio, che cioè le acque le quali attualmente valgono ad irrigare agrumeti, si destineranno invece alle praterie, per modo che il beneficio economico novello sarà minimo, il danno delle culture esistenti massimo.

Si aspetterà invano in quelle ipotesi che a distanza di 8, 10 e perfino di 20 chilometri i proprietari, molto più se moltissimi e piccoli, si avvedano del futuro danno, delle lontane concessioni che le derivazioni e l'uso hanno fatto nei territori di lontani comuni e di diverse province. E intanto perderanno la via amministrativa, e dovranno impigliarsi in dispendiose e spesso impossibili contese giudiziarie.

Certamente la legge non può stabilire delle norme positive su cotesto tema; ma la bontà dei criteri, la prudenza, la previdenza del Governo, potranno ovviare alla massima parte dei possibili inconvenienti; ed è ciò solenne dovere perchè si tratta di salvaguardare una classe in taluni luoghi assai numerosa di piccoli proprietari.

Ora su tale punto ho bisogno mi si dica qualche parola esplicita dagli onor. Ministri.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Questa legge che regola la derivazione delle acque, è già stata altra volta discussa lungamente dal Senato, e due o tre volte fu pure dibattuta alla Camera dei Deputati. Non è stato quindi senza meraviglia che ho sentito ieri l'onorevole Vitelleschi sollevare una questione la quale in certo modo si può dire pregiudiziale. L'onorevole Vitelleschi è d'avviso che in pendenza dei risultati della Commissione per la inchiesta agraria non sia opportuno di portare innanzi al Parlamento una legge che regola la derivazione delle acque, giacchè le acque sono l'unico mezzo che può permettere alla nostra agricoltura quella trasformazione da cui può sperare un miglioramento delle sue condizioni.

La prateria diverrà in molte parti d'Italia la base salda dell'agricoltura nuova, onde bisogna favorirla con ogni possibile larghezza.

Questa legge invece che arriva, secondo l'onorevole Vitelleschi, prima del tempo, ha piuttosto un carattere restrittivo e pare a lui che metta degli ostacoli, anzi che offrire delle agevolezze.

Ora a me veramente sembra che non sia così, anzi piuttosto il contrario giacchè, non soltanto la legge viene a tempo e bene maturata innanzi al Senato, ma lo scopo suo è quello di agevolare le derivazioni e di assodare e chiarire i diritti d'acqua là dove sono confusi e in continua contestazione, e di rendere più facile la procedura, e meno onerosa la concessione. Questi sono gli scopi della legge.

Essa viene adunque incontro ai voti della Commissione d'inchiesta, ed è destinata a completare un'altra legge da poco tempo votata dal Parlamento, quella cioè sulle irrigazioni.

La legge sulle irrigazioni aveva per iscopo di determinare meglio i consorzi, ma soprattutto di agevolare le irrigazioni e di aiutarle anche con sussidi molto efficaci e a lungo termine. Ma per irrigare conviene avere l'acqua; per avere l'acqua bisogna ottenere dal Governo la facoltà di derivarla.

Era dunque necessaria una legge che venisse

a regolare meglio questa materia ed a ciò provvede il progetto in discussione.

L'onorevole Senatore Vitelleschi esaminandola troverà che essa agevola la procedura ora vigente e rende più facili le concessioni.

Egli si duole che questa legge non entri nella via, che non so se alla Commissione d'inchiesta ma a lui certamente sembra la migliore, quella cioè di togliere dall'articolo 543 del Codice civile un limite che vi è posto.

Anzi pare a lui che questa legge restringe l'azione del Codice civile, eliminando quella larghezza che l'articolo 543 consente.

Ebbene, questo non è, e ogni dubbio deve sparire alla sola lettura dell'articolo 543.

Infatti l'articolo dispone:

« Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'art. 427 o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi, e per l'esercizio delle sue industrie, ecc. »

L'articolo 543 non si applica alle acque demaniali, ossia a quelle che in lingua italiana forse più propriamente si potrebbero chiamare acque pubbliche.

E la legge che noi abbiamo dinanzi non tratta che delle acque pubbliche, e non si può dubitarne, perchè l'articolo primo, al quale l'onorevole Vitelleschi si è riportato, lo dice esplicitamente:

« Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste molini ed altri opifici, se non ne abbia un titolo legittimo o non ne otenga la concessione dal Governo, ecc. »

Dunque quanto alle acque non pubbliche rimane in vigore la legislazione attuale non mutata.

E qui viene l'altra questione sollevata nella seduta di oggi dall'onorevole Vitelleschi ed in quella di ieri dall'onorevole Allievi.

Essi dicono: Secondo questo nuovo progetto di legge il Governo è incaricato di fare un elenco delle acque pubbliche; ma la legge non contiene la definizione delle acque pubbliche.

Quale sarà dunque il criterio che guiderà il Governo nella formazione di questo elenco?

Ora io ripeto le parole che dianzi diceva l'onorevole mio Collega Magliani:

« Scopo di questa legge è di facilitare le procedure, di diminuire i canoni, di consolidare e chiarire i diritti esistenti.

« Non è di creare una modificazione ad un articolo del Codice civile ». »

Oggi come sono regolate le acque pubbliche?

C'è il Codice civile, c'è la legge organica delle opere pubbliche, la quale, con alcune esemplificazioni, spiega, almeno in parte, come siano regolate le acque pubbliche; poi vi sono la giurisprudenza amministrativa, e la giurisprudenza giudiziaria. Noi siamo in questo stato di diritto, e in questo stato di diritto restiamo anche con l'attuale progetto.

L'onorevole Allievi desidera invece che se ne esca e si faccia una definizione delle acque pubbliche anche perchè nelle diverse provincie d'Italia vigevano dapprima leggi diverse, onde il concetto dell'acqua pubblica per il diritto privato, e in parte anche per il diritto pubblico degli Stati che più non esistono è diverso da luogo a luogo. Ma sa l'onorevole Allievi che non vi è cosa più difficile e più pericolosa di una definizione!

Io credo che forse nessun saprebbe dare una definizione delle acque pubbliche in modo che calzi e al fiume navigabile e al fiume non navigabile; e determini con assoluta precisione da qual punto di un fiume o torrente cominci l'acqua pubblica e da quale altro l'acqua privata.

La difficoltà è tanta che io crederei pericolosissimo perfino il volersi provare a vincerla in una legge. Se vi è caso in cui si possa più esattamente citare l'antico detto dei giuristi romani: « che ogni definizione in diritto è pericolosa » gli è appunto questo dove s'intralciano e il diritto pubblico e il privato, dove è difficile anche la constatazione dei fatti, e dove la materia stessa, alla quale si applicherebbe la definizione, è per la sua natura mutevole.

Mi pare dunque meglio sotto ogni aspetto di lasciare, per ora almeno, le cose come stanno e seguire a regolarsi in avvenire circa questa materia come ci siamo regolati in passato.

D'altronde non conviene esagerare il desiderio della legislazione positiva e precisa, perchè tutti sanno come i popoli si sono retti per moltissimo tempo senza bisogno di Codice, ed è molto a dubitarsi se per talune leggi la codifica-

zione sia stata opportuna. Ed io credo che questo appunto è il caso. Noi avremmo certamente delle grandi difficoltà; ma non è a credere che queste difficoltà le eviteremmo con una formola. Per me ritengo anzi che invece di scemarle le aumenteremmo se volessimo pretendere di definire le acque pubbliche con una formola precisa.

Il Governo non propose, ma accettò l'emendamento approvato dalla Camera di fare l'elenco delle acque pubbliche. Il Governo aveva proposto soltanto di fare l'elenco delle derivazioni il quale implicitamente era anche l'elenco delle acque pubbliche, benchè meno esplicito.

Qui invece dopo gli emendamenti della Camera che l'Ufficio Centrale del Senato ha accettato, da uno, gli elenchi diventarono due. E l'Ufficio Centrale molto opportunamente, postponendo l'elenco delle derivazioni a quello delle acque pubbliche, ha fatto obbligo al Governo di compilare questo prima dell'altro. In questo lavoro appariranno tutte le difficoltà pratiche, e verranno come nodi al pettine; e sarà bene, poichè è necessario di conoscerle tutte per poter ben determinare i caratteri delle acque pubbliche. Farlo in una maniera astratta ed *a priori*, è difficilissimo; invece caso per caso si deciderà e si determinerà, tanto più facilmente e meglio in quanto la decisione non è lasciata al capriccio del potere esecutivo. Vi è prima tutta una procedura amministrativa da seguire; e poi la Commissione della Camera ha riservato alle parti il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria. Quindi le garanzie non mancano, vi è quella amministrativa e quella giudiziaria, e non è a dubitare che se havvi qualcuno che abbia un diritto da far valere non possa trovare, o nella amministrazione dapprima, o davanti ai Tribunali poi, quella giustizia che ogni cittadino ha diritto di richiedere in un libero paese.

L'onorevole Morini nella seduta di ieri, argomentando da certi fatti particolari, anzi da un solo fatto particolare relativo ad una derivazione d'acqua dal Ticino, diceva che talvolta nel fare le concessioni non si ha sufficiente riguardo, o rispetto, ai diritti da altri già acquisiti, o di derivazioni anteriori, o di pesca.

E l'onorevole Majorana-Calatabiano e l'onorevole Plutino nella seduta d'oggi, sono ritornati su questo concetto; ed argomentando da

fatti differenti sono venuti alla stessa conclusione.

Ora egli è certo, senza nemmeno bisogno di dirlo, che i diritti acquisiti devono essere rispettati.

Il potere esecutivo non può con derivazioni ulteriori togliere diritti già quesiti in forza di derivazioni anteriori. Chi ha un titolo per sè, sia esso un titolo di derivazione, per causa di agricoltura, o per causa di industria, o per pesca, ha certamente dalle leggi nostre, senza bisogno di esplicite dichiarazioni in leggi speciali, la garanzia che il suo diritto deve essere conservato e rispettato.

E dove glie ne venisse danno, egli avrebbe diritto a una indennità. Ma anche la indennità che egli avesse diritto di richiedere non potrebbe dalle derivazioni ulteriori essere imposta, se non quando la derivazione ulteriore per l'interesse pubblico sia dichiarata superiore; di guisa che questa sarebbe come una specie di espropriazione per causa di pubblica utilità. Ed io ho voluto accennare questo punto, perchè fino ad ora il caso non si è verificato che molto raramente; ma per l'avvenire potranno sorgere frequenti conflitti fra i diversi interessi; per esempio, fra chi domanda l'acqua per l'agricoltura, e chi la domanda per forza motrice, e chi la pretende per diritto di pesca; cosicchè ci troveremo nel caso di dover determinare quale fra questi tre interessi debba essere il prevalente.

Evidentemente una volta derivata quest'acqua, non c'è più nel fiume fino a che non ci ritorna per gli scoli.

Ora nei tratti dove l'acqua viene a mancare possono essere altri diritti?

Ebbene, è norma costante che quando ci sono derivazioni posteriori, chi chiede una derivazione anteriore - e questo è il caso configurato dell'onorevole Majorana Calatabiano - non può derivare che la quantità d'acqua che ne lascia nel fiume tant'altra quanto è necessaria per assicurare l'uso del loro diritto ai derivatori che vengono più sotto.

Questa è la norma costante che non lascia dubbio di nessuna specie.

Può darsi che in qualche caso questo non si sia ottenuto, perchè non è a credere che l'acqua dei fiumi sia sempre costante in ogni loro punto. Vi sono fiumi che ad un tratto sembrano

asciutti, e più sotto l'acqua rinasce; e questo dipende dalle filtrazioni ordinarie e naturali. Quando peraltro la mancanza dipenda da una derivazione anteriore, certamente il ragionamento fatto dagli onorevoli preopinanti è perfettamente giusto, quando i diritti acquisiti devono essere rispettati.

Questo il Governo ebbe già più volte l'onore di affermare anche nell'altro ramo del Parlamento ed è lieto di poter confermare in Senato queste sue dichiarazioni.

L'onorevole Morini proponeva un'aggiunta all'articolo secondo a questo scopo.

Io veramente credo che questa aggiunta non sia necessaria, e non vorrei che, accettandola qui, sembrasse che in tutti gli altri luoghi o casi dove non si facesse una uguale appendice, i diritti acquisiti non venissero rispettati; e ciò non deve essere.

Quindi io crederei che sarebbe meglio non accettare questo emendamento aggiuntivo anzichè l'accettarlo.

L'onorevole Morini ha pure fatto alcune altre considerazioni specialmente dirette al Ministro dei Lavori Pubblici.

Io ignoro quel reclamo al quale egli ha alluso intorno alla deviazione del Ticino.

Ma se questo regolamento è giunto al Ministero, io per certo lo prenderò immediatamente in esame, e vedrò che i diritti acquisiti ai quali egli ha alluso sieno rispettati. Egli ha inoltre fatto preghiera al Governo, che nel regolamento si introducano delle disposizioni...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*... per assicurare che le domande di nuove derivazioni abbiano tutta la pubblicità richiesta affinché gli interessati possano fare le loro osservazioni ed i loro reclami; che i decreti per la concessione delle acque vengano pubblicati; e che con questi decreti vengano anche pubblicate le norme stabilite per garantire i diritti dei terzi. Ora io trovo molto assennate queste sue osservazioni e per parte mia ne farò tesoro, come ne farà egualmente il Governo nella compilazione del nuovo regolamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io ignoravo che ieri si fosse accennato ad una proposta di

aggiungere dopo le parole dell'articolo secondo « ed a tutela del buon regime di quelle, della libera navigazione e delle proprietà laterali » le parole *e dei diritti dei terzi*.

Ma poichè l'onorevole Morini ha accennato, che era pronto a fare formale proposta, io non voglio contendergliela, anzi mi faccio un dovere di accettarla.

L'appoggio innanzi tutto per la profferta che ne faceva l'onorevole Ministro delle Finanze che cioè ove si volesse, si potrebbe, secondo lui, aggiungere una qualche parola atta ad eliminare i dubbî.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'appoggio per un'altra ragione. Io non credo che si possa incorrere nel pericolo temuto dal signor Ministro dei Lavori Pubblici, che cioè, aggiungendo queste parole solamente in quest'articolo, in altri casi potesse supporre che i diritti dei terzi si possano impunemente violare. Bisogna distinguere il concetto dell'articolo primo, in cui è divietato qualsiasi diritto di derivare acque, sia per istabilire mulini, od altri opifici, sia per irrigazione, quando non se ne abbia il titolo legittimo; dal concetto dell'articolo secondo, il quale accordando potestà illimitata al Governo di concedere, non difende in modo espresso il diritto che si ha. Di vero non c'è da temere che dal Governo si faccia un decreto per cui s'interdica l'esercizio d'un diritto: nol farà mai perchè nol può per legge; nol farà perchè i magistrati ne interdirebbero ogni esecuzione. Ma ho dimostrato che, v'è da temere benissimo che facendosi una concessione pur lasciando il diritto astratto od attuabile in minima parte, sostanzialmente se ne annulli o scemi l'obbietto.

E che ciò possa avvenire lo ha riconosciuto l'onorevole Ministro delle Finanze e molto più largamente l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Ora siamo indubbiamente d'accordo su questo; ma è bene che loro signori Ministri, che sono pure giureconsulti, si mettano nei panni del magistrato.

Il giudice che vede garantito, anche senza espresso ricordo, il diritto di proprietà o di derivazione ed uso d'acqua, fondato su titolo o possesso legittimo, e d'altra parte vede as-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1884

soluto il diritto di concessione di nuove derivazioni, si potrebbe credere autorizzato come lo è il giurato nella questione di fatto, a valutare se colla nuova concessione si fa danno o no al diritto altrui; ma se non fosse di mente larga, ei si potrebbe trovare nel medesimo tempo imbarazzato come giurista, a dire cioè se la potestà di concedere, appunto perchè data in modo assoluto, avesse dei limiti. E tanto più si troverebbe imbarazzato in quanto nello stesso articolo secondo, dei limiti si stabiliscono in favore della tutela del buon regime delle acque, della libera navigazione e delle proprietà laterali. Ora, quando non si è creduto inopportuno col disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento, di entrare in un sistema di restrizione della potestà di concessione, a me pare che si abbia ad integrare il concetto accettando le parole a cui accennò l'onorevole Morini, quello cioè di evitare ogni pregiudizio ai diritti dei terzi.

Quindi faccio viva preghiera ai signori Ministri di accettare questa aggiunta.

Del resto non si deve temere che in altri casi, solo perchè si riconoscano espressamente nell'articolo in discussione, i diritti si possano violare.

Le dichiarazioni concordi del Ministero ce ne danno affidamento; nè conosco alcuna disposizione di questa legge che potesse anche lontanamente portare offesa ai diritti dei terzi; e tanto non la conosco che mi sarei perfino accontentato di non inserirla nemmeno nell'articolo secondo, se la discussione non ne avesse fatto rilevare la non inutilità.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Sento il bisogno di spiegare un po' più chiaramente il senso delle parole pronunciate da me poco innanzi in riguardo alla legge. Innanzi tutto dirò che voler chiarire quello che è evidentemente chiaro per se medesimo, talvolta genera il dubbio. Ad ogni modo se si trattasse in questo articolo in altri del presente disegno di legge di aggiungere la clausola *salvo il diritto dei terzi*, per parte mia non muoverei difficoltà, imperocchè i decreti reali su questa materia sono sempre fatti, salvo il diritto dei terzi.

Però il Senatore Morini, se mal non com-

presi ieri il senso delle sue parole, faceva una proposta alquanto diversa, proponeva di aggiungere, a tutela del buon regime ecc., e *dei dritti dei terzi*.

Ora è questa tutela dei dritti dei terzi che mi pare possa far nascere una questione molto intricata. Infatti, quando il Governo fa una concessione d'acqua non garantisce il concessionario contro le molestie dei terzi; invece se si obbliga il Governo a tutelare anche il dritto dei terzi, si può dare luogo a contestazioni di diverso ordine. E d'altra parte il Governo verrebbe in certo modo ad essere il giudice di questi dritti ed assumere la responsabilità di tutelarli.

Io non so come potrebbe adempiere a questo obbligo, ed in qual modo sciogliersi dalla responsabilità che gliene verrebbe.

Fin che si tratta di lasciare le cose in *corpore iuris*, non ho nessuna difficoltà; ma se si trattasse di addossare al Governo la responsabilità di salvaguardare questi dritti sia rispetto al concessionario dell'acqua, sia rispetto al terzo il cui dritto non fosse tutelato dal Governo, non potrei accettare quella proposta.

A scanso di equivoci ho voluto chiarire il senso delle mie parole.

PRESIDENTE. Il Senatore Cavallini ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Io non intendo parlare sopra l'emendamento proposto dal mio amico Senatore Morini; mi propongo invece di rilevare una teoria esposta in principio del suo discorso dal signor Ministro dei Lavori Pubblici che non mi pare la più conforme alla legislazione che ci regola.

Egli ha detto che non è prudente, non è conveniente, che è pericoloso il dare la definizione delle acque pubbliche.

E qui siamo perfettamente d'accordo giusta l'antico adagio: *Omnes definitiones sunt periculosae*, che finì per lasciare le cose come stavano. Si discuteva sulle spiagge, cosa sono le spiagge, si voleva stabilirlo, se ne voleva dare la definizione, e parecchie furono le formole proposte; ma convinti che era difficilissimo contemplare tutti i casi, cioè sin dove si estendono, si elevano nelle diverse località, nulla se ne adottò, e si finì col dire che le *spiagge* sono *spiagge*.

Ed ora rapporto alle acque pubbliche ci tro-

viamo nella stessa condizione, e malamente diremmo quali sono. Le acque *pubbliche* sono acque *pubbliche*. Versiamo adunque, per lo stadio in cui si trova la nostra legislazione, in un circolo vizioso, in una specie di petizione di principio.

Certamente le acque demaniali sono acque pubbliche, ma non tutte le acque pubbliche sono regolate e possono regolarsi con disposizioni di legge uguali a quelle che disciplinano le acque demaniali.

Chè se noi con questa legge introduciamo modificazioni intorno agli effetti ed alle conseguenze che secondo la legislazione vigente derivano dalla diversa natura delle acque, senza poterne bene valutare la portata, noi andremmo là; dove forse non vorremmo, nè potremmo.

Il Ministro si riserva di stabilire nell'elenco quali saranno le acque pubbliche soggette a questa legge; ma dobbiamo sapere anche noi quali sono queste acque, e fra esse si comprenderanno anche quelle a cui si riferisce il citato articolo 543 del Codice civile?

Il Ministro risponde: no, ed io soggiungo, escludiamole con una esplicita disposizione.

Chè le acque di cui si parla nel citato articolo 543 siano pubbliche mi pare evidente, perchè altrimenti, se fossero private, il Codice civile non ne avrebbe nemmeno fatto cenno, perchè secondo ciò che sino dal loro tempo ci insegnavano i giuriconsulti romani: *aqua quae in meo nascitur; mea est*.

Per me è evidente che l'acqua dei rivi è acqua pubblica sulla quale la legislazione dà diritto ai possessori dei fondi che li fronteggiano o ne sono attraversati, di fruirne, e quindi non è acqua privata; ma comunque la vogliate considerare, ditelo nettamente; chiaramente.

Ripeto adunque, essere opportuno, essere conveniente, dichiarare che nulla è innovato e che rimangono impregiudicate le disposizioni dell'articolo 543, malgrado la nuova legge che noi stiamo adesso discutendo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Morini.

Senatore MORINI. Prendo atto delle dichiarazioni che ha avuto la cortesia di fare l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici riflettenti il sistema di pubblicità da me proposto ieri, di cui riparleremo forse all'articolo 8. Ringrazio poi sommaramente l'onorevole Senatore Majorana-

Calatabiano dell'appoggio che si è compiaciuto colla sua autorità di dare alla mia breve aggiunta all'articolo secondo con le parole *e dei diritti dei terzi*.

Spiegherò ora meglio la portata giuridica di questa aggiunta. Il Senato deve ritenere che io sono uno di quei mille proprietari di pochi terreni, cui accennava poco fa l'onorevole Majorana-Calatabiano, i quali sono oggidì i martiri della famiglia umana ben lieti di giungere alla fine dell'anno in pace coll'esattore. Bisogna, ripeto, sentire le angosce di codesti diseredati per le misere loro condizioni, causa lo stato di notorio accasciamento in cui giace l'agricoltura da qualche anno. E non la si soccorre se non che a parole.... *Verba volant*.... Scemare l'imposta fondiaria unico mezzo e pronto.... Non *possumus*, rispondono i Ministri.... Dazi d'importazione.... Mai no, i principî economici lo vietano.... Mio Dio! Quando ci si trova in cotesto stato si dubita di tutti e di tutto, si dispera quasi di validi aiuti, massime poi quando fatti non vieti fomentano il dubbio che le derivazioni anteriori di acque pubbliche spettanti a territori e popolazioni di terzo rango, possano essere sopraffatte da derivazioni recenti perchè vi si trova interessata od una provincia di prima classe od una Società che ha sede nella capitale del regno.

Appresi anch'io che la giustizia dev'essere il cardine di ogni saggia istituzione, che i diritti dei terzi non possono essere pregiudicati, ed ove lo fossero i tribunali saprebbero riparare il malfatto. Ma io con la mia aggiunta mi sforzo di allontanare anche la possibilità che pregiudizio in pratica avvenga del forte verso il debole, interessando sempre più il Governo, nella sfera della sua legittima azione, ad eliminare, nella materia sulla quale ora si discute, anche le occasioni di temuti pregiudizi.

L'amministrazione alle volte è un po' larga nell'accordare le concessioni d'acque. Si premettono inchieste tecniche, in via amministrativa; ma queste inchieste tecniche alcune volte sono fatte *ad usum delphinorum*.

Pur troppo io posso citare esempio; e qui siamo sempre a quel benedetto Ticino siccome fiume che più degli altri tengo d'occhio pel vicinato e perchè di grande importanza economica, commerciale, agricola per le provincie laterali e per l'interesse pubblico.

Un'inchiesta promossa dal Governo prece-dette, come si legge nel relativo decreto del 1868, la concessione di un grande canale dal Ticino sulla sponda sinistra.

Su quali punti fissi si appoggiò cotesta inchiesta amministrativa? Specialmente su idrometri, che per la straordinaria e notoria piena del 1868 non segnano più nulla di preciso. Ed ecco l'errore sulla potenza del fiume dispensatore, ed ecco la necessità di straordinari sbarramenti del fiume con pericolo dei territori superiori ed inferiori e di tutti gli interessi pubblici e privati che al Ticino fanno capo.

Intanto all'idrometro di Sesto Calende, che è il caposaldo - la massima magra dovrebbe essere indicata con il segno zero, invece per la piena del 1868 scende al disotto dello zero di 45 centimetri per anno.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore MORINI. Ora come si può misurare la portata del fiume su questi dati? Quindi concessione di derivazione esorbitante e probabile pregiudizio degli inferiori utenti per causa del Governo.

Quarantaquattro metri cubi d'acqua al canale Villoresi, ed *eventualmente* poi sino a 70.

Come poi si possa fare una concessione eventuale senza minacciare tutti gli altri dritti, io proprio non lo so.

Senatore CAVALLINI (*interrompendo*). Vi saranno delle opere nuove da fare.

Senatore MORINI. Pur troppo si agì alla chetichella sempre in quest'affare, ed è perciò che io ne metto in avvertenza i Ministri e loro con la proposta aggiunta metto l'armi in mano. Giustizia ed imparzialità per tutti, grandi e piccini.

Non pretendo che lo Stato si eriga a tutore privato dei diritti dei terzi. Suo dovere è la tutela pubblica nella via amministrativa cioè che i Ministri legittimi rappresentanti del Governo ponderino seriamente tutte le conseguenze prima di allargare la mano nelle nuove concessioni.

Chi mai può vedere di buon animo che l'acqua corra inutilmente al mare? Questo sarebbe un egoismo senza scopo. Io faccio voti ardenti che tutti ne possano approfittare, e preferibilmente la nobile e benemerita provincia di Milano, ma non a danno della provincia di Novara e di Pavia. E qui richiamo alla memoria ciò che

diceva nei passati giorni dal banco dell'Ufficio Centrale l'onorevole Saracco parlando dei sussidi per la viabilità obbligatoria, che cioè i piccoli sono sempre dimenticati; ed è appunto perciò che io appartenendo a quest'ultima classe mi sforzo, parlando alla buona e come sgorga naturalmente la voce del vero dalle labbra, di far valere in questo imparziale Consesso i dritti ed i titoli di tutti e specialmente degli infelici possessori di terre.

Con queste sincere dichiarazioni ho fiducia che l'onorevole Ministro Genala noto per la sua disinteressata imparzialità terrà conto delle mie preghiere, perchè sanguina il cuore assistere, per esempio, ai dolorosi lamenti e giusti lamenti di quei pescatori che in un momento per arbitrio altrui vedono annientate le risorse del loro abituale mestiere.

Ma come si può tollerare ciò?

Forse perchè sta di fronte una Società potente?

Impari anch'essa a rispettare i dritti anche dei deboli.

Che cosa avvenne da questa, a mio modo di vedere, troppo esagerata concessione?

Lo ripeto, ne susseguirono liti anche perchè non si resero di pubblica ragione i provvedimenti del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, enunciati con la sola loro data nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità del marzo 1877.

In conclusione il Comune di Oleggio in provincia di Novara che possiede con legittimo titolo una derivazione inferiore dal fiume Ticino si trova costretto ad iniziare causa per mantener salvi i suoi diritti contro la detta Società! Ed io scongiuro di nuovo i Ministri a non voler dar causa a liti in successive concessioni.

Ecco lo scopo della aggiunta « *dei diritti dei terzi* » che ha la stessa ragione di essere come lo inciso che lo procede « *proprietà laterali* ».

Aggiungo una circostanza che dovrebbe rallegrare il Ministro delle Finanze, se fosse presente.

Nel Ticino i pescatori di cui parlai hanno ed esercitano con metodo preadamitico il diritto loro spettante di estrarre la sabbia aurifera, giacchè gli antichi Governi anche di questo diritto fecero distratto a titolo oneroso.

Dopo la piena del 1868, cotesta che si chiama comunemente pesca dell'oro diede discreto prodotto, ora è quasi allo zero.

Tuttavia anche cotesto è diritto che cessando o diminuendo la corrente nel fiume rimane pregiudicato.

Mi perdonerà il Senato se ho dovuto entrare in molti e minuti particolari e ripetizioni, ma per dimostrare la necessità dell'aggiunta che proporrei ho dovuto accennare anche a queste circostanze che forse potrebbero parere superflue. Quando saremo all'articolo secondo sono certo di mettermi d'accordo coll'onorevole amico Majorana e coi signori Ministri, sull'inciso da aggiungersi.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. L'onorevole Ministro delle Finanze diceva che questa legge non è che una semplice modificazione della legge già esistente, e che per conseguenza non pregiudica la questione di principio.

Se fosse stato veramente così, la legge non avrebbe cominciato con un'enunciazione di principi, e si sarebbe limitata a formulare quelle quattro o cinque modificazioni che si credevano opportune.

Ora, quantunque le spiegazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze abbiano per noi un grandissimo valore, resta però sempre inalterato il principio che nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su quelle molini od altri opifici.

Riconosco quello che diceva l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, che cioè codeste disposizioni si trovano di già nell'altra legge; ma soggiungo che nelle mie dichiarazioni di ieri, essendo stato preso, dirò così, all'improvviso, non potei esprimere il mio pensiero tanto chiaramente come avrei voluto.

Quelle disposizioni sono identiche le une alle altre; ma le une come le altre non si adattano allo stato di cose al quale io faccio allusione; ed io domando che sia a quello provveduto in qualche modo.

Il Ministro mi ha detto: si è provveduto con la legge sull'irrigazione.

La legge sull'irrigazione non risponde a quello che si domanda, perchè, laddove si può fare un'opera di derivazione di grande mole, è evidente che non si presentano i bisogni ai

quali io domando che si provveda. Io invoco provvedimenti per quei casi, nei quali non si possono fare queste grandi opere, e non vi sono interessi abbastanza potenti per potersi coalizzare e formare una grande opera di derivazione.

Vi sono molti fiumi e torrenti i quali non ammettono neppure una derivazione, che sono essi stessi la fonte di quel po' di bene che se ne può cavare.

Or dunque la legge sulle irrigazioni non porta nessun vantaggio a questa categoria di fatti.

Il Ministro mi ha risposto come l'onorevole Relatore, cioè giustifica il concetto amministrativo della legge, ma non ha risposto alle mie obiezioni pratiche e non mi ha detto in che modo si possa supplire a questa deficienza alla quale io accennava, ed anzi, per quel poco che mi ha risposto, mi ha anche maggiormente scoraggiato, perchè egli ha dichiarato che le acque demaniali contemplate dall'art. 427 del codice sono le stesse acque pubbliche di cui si parla in questa legge. Ora se ciò fosse, cosa contempla allora l'art. 543 del codice? Questo articolo non avrebbe più obbiettivo, perchè non può disporre delle acque private e non dispone delle pubbliche. E quindi, di che cosa dispone?

L'onorevole Ministro ha detto benissimo che è difficile determinare quale sia il concetto delle acque pubbliche: ma quello in cui non potrei convenire si è che siano lo stesso che le demaniali. Ed infatti nel concetto del codice sono fatte due distinzioni. Le acque demaniali e quelle che non lo sono. Il codice esclude soltanto le acque demaniali, ossia quelle di assoluta proprietà dello Stato. E ciò probabilmente a quell'epoca aveva una significazione, in quanto che fino a quell'epoca i grandi fiumi erano stati amministrati direttamente dallo Stato. La legge del 1865 ha cambiato questo stato di cose.

Ecco perchè forse oggi rimane questa indeterminazione nella significazione delle parole. Probabilmente quando l'articolo del codice è stato fatto, ognuno sapeva quali erano le acque demaniali; ma dopo la legge che ha creato tante categorie, e dopo che le ingerenze dello Stato si sono al tempo stesso estese e complicate, come vuol l'onorevole Ministro fare accettare che la parola acque pubbliche diventi l'equivalente delle acque demaniali d'allora? Acque

pubbliche, quale egli le intende oggi e dopo la legge del 1865, sono quasi tutte.

Ora, senza dare una definizione precisa, certo è che non sono le stesse, e la prova è che il codice le contempla differentemente.

Io mi riassumo quindi osservando che dal momento che, secondo il concetto del Ministro, le acque demaniali e pubbliche sono la stessa cosa; locchè porterebbe alla conseguenze che anche l'articolo 543 non avrebbe più alcuna significazione, rimane perciò impossibile ai riverani di trar profitto dell'acqua che passa pel loro terreno.

E siccome lo scopo per cui ho preso la parola è appunto quello di evitare tale inconveniente, così io, e con me il Senatore Cavallini, proponiamo un articolo il quale non dica nè più nè meno di quello che ha detto qui l'onorevole Relatore, e sul quale l'Ufficio Centrale non può opporre difficoltà, perchè rappresenta l'opinione già da lui espressa, colla sola differenza, che invece di essere un semplice apprezzamento, col nostro articolo tale opinione diventa una dichiarazione.

Ecco il testo dell'articolo proposto da me e dall'onorevole Cavallini:

« Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai casi previsti dall'articolo 543 del Codice civile ».

In altri termini è tradotto in articolo di legge ciò che l'Ufficio Centrale ha detto come semplice apprezzamento.

Però, siccome il collocare quest'articolo, il metterlo in equilibrio col resto della legge, pare cosa che meriti qualche considerazione, così io mi limito a domandare al Senato di volere consentire che questo articolo sia passato all'Ufficio Centrale, perchè l'esamini, e veda se, ed in qual guisa possa situarsi nella legge.

Ad ogni modo, io raccomando all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici questo interesse che è molto grande.

Procuri, onorevole Ministro, a che in qualche modo in questa legge si provveda affinchè non avvenga che tutti i riverani degli innumerevoli corsi d'acqua che scorrono per l'Italia sieno a priori condannati alle pene di Tantalo, cioè a vederli e a non potersene servire, quand'anche il valersene non porti alterazione di corsi, o non ci occorran opere d'arte che possano alterarli.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Dirò brevi parole.

Qui siamo, parmi, tutti d'accordo su due concetti. Il primo è che la presente legge non abbia altro scopo che di facilitare le ulteriori concessioni di derivazioni d'acque, tanto rispetto alla procedura quanto rispetto agli oneri che lo Stato impone.

Il secondo concetto nel quale tutti sono d'accordo, è che questa legge non deve statuire alcun nuovo diritto, nè variare in nulla quello che giuridicamente esiste, rispettandosi tutte le situazioni giuridiche create da fatti o leggi precedenti.

Su questi due punti mi pare ci sia stata concordia di dichiarazioni.

Io veramente ho sollevato un'altra questione. Il signor Ministro e l'amico Cavallini mi hanno ricordato un aforisma che io pregio grandemente, mi hanno ricordato cioè che ogni definizione in diritto è pericolosa; che vale molto meglio attenersi al processo storico nella formazione delle leggi, anzichè pretendere di mettere in capo ad esse degli assiomi filosofici.

Ma io prego l'onorevole Ministro e l'egregio Senatore Cavallini e tutto il Senato di por mente quale era la portata delle mie osservazioni.

La portata pratica delle mie osservazioni era rivolta alle disposizioni dell'articolo 25 e seguenti, disposizioni che, secondo me, eccedono completamente l'economia della presente legge; e che, più o meno, sollevano questioni giuridiche, quali mi pare che si volessero lasciare intatte, impregiudicate.

L'articolo 25 dice che « per cura del Ministro dei Lavori Pubblici saranno formati gli elenchi delle acque pubbliche spettanti a ciascuna provincia del regno, e gli elenchi stessi saranno pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua.

« Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami.

« Gli elenchi verranno approvati per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario ».

L'articolo 27 segue e dice che, dopo l'elenco delle acque pubbliche, si debba formare l'elenco

degli utenti delle acque medesime, e cioè l'elenco di tutte le concessioni di derivazione.

Ora, io dicevo, come potrete voi fare l'elenco delle acque pubbliche della provincia, se non avete un concetto prefinito di quello che sia acqua pubblica? Con queste disposizioni non andate voi a sollevare una quantità di questioni che per lo meno sono intempestive? Io accetto il concetto dell'onorevole Ministro, ed anche quello della Commissione che non abbiano a sollevarsi delle questioni che eccedono lo scopo della presente legge. Ma, appunto le questioni che sorgeranno dalla formazione degli elenchi delle acque pubbliche e dalla formazione dell'elenco degli utenti saranno veramente gravi, a mio avviso, e intempestive.

Per ciò io, a suo tempo, non so con qual fortuna, proporrò la radiazione di questi articoli, che mi sembrano esuberare il concetto della legge.

Io non entro in questioni altre da quelle che furono da me toccate, per non prolungare la discussione; pure mi permetto una riflessione; ed è questa: lo stato dell'Italia rispetto alla questione delle acque è profondamente diverso. E l'onorevole Vitelleschi diceva: non è da confondere la regione della Valle del Po con le altre regioni della media Italia e dell'Italia del mezzogiorno.

L'onorevole Vitelleschi ne voleva cavare una conclusione, secondo lui, favorevole ad una specie di libertà illimitata nell'uso delle acque, che a suo avviso, avrebbe favorito meglio gli scopi dell'agricoltura.

Ora io osservo: questo stato di libertà quasi sconfinata, è precisamente la caratteristica di quella condizione agricola, in cui non si è ancora cominciato ad apprezzare il grande beneficio dell'irrigazione.

Dovunque l'agricoltura fa un passo avanti ed impara ad utilizzare le acque, ivi comincia subito la necessità di regolare i complicati rapporti giuridici ed economici che toccano agli interessi degli agricoltori.

Io quindi, in massima, non sono contrario al concetto che ci siano delle regole, delle norme per l'utilizzazione delle acque. Io credo che questo concetto scaturisca necessariamente tutte le volte che l'agricoltura di un paese passa da uno stadio che chiamerò ancora primitivo, ad uno stadio più elevato che meglio utilizza tutte

le forze della natura. Dico questo, perchè non vorrei che si portasse modificazione all'art. 1° della legge, innovando quello stato giuridico che esiste per lo meno fra noi dal 1865, ossia fin da quando la legge attuale dei lavori pubblici è entrata in vigore.

Questa legge dei lavori pubblici non ha in questo frattempo mostrato di recare ostacolo alcuno alla libertà, all'esercizio dei diritti privati, e neppure di nuocere ai veri interessi dell'agricoltura.

Ritornando sulla mia prima osservazione, dichiaro che quando si tratterà dell'articolo 25 e susseguenti mi riservo di sviluppare ancora più quali sono i gravi inconvenienti che, secondo me, seguiranno all'applicazione di quegli articoli, se pure essi non debbano rimanere lettera morta nella legge, ciò che certamente nessuno desidera.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Sono stati presentati due emendamenti; uno verrà a suo tempo discusso all'articolo secondo; l'altro è poi un articolo aggiuntivo, proposto dai senatori Vitelleschi e Cavallini.

PRESIDENTE. Tale articolo aggiuntivo è concepito così: « Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai casi previsti dall'articolo 543 del Codice civile ».

Senatore ZINI. Sebbene l'articolo sia propriamente aggiuntivo, e però da discutere a suo tempo, oltre che parmi rifletta propriamente sulla discussione generale, rilevo che è stato esplicitamente domandato l'avviso preventivo del Ministro e dell'Ufficio Centrale.

Ed io, a nome dell'Ufficio Centrale, dichiaro che, sulla massima, non si avrebbe difficoltà; ma ne preoccupa il considerare che questa dichiarazione verrebbe quasi a mettere in dubbio la giurisprudenza seguita durante il periodo dal 1865 al 1884: perchè le disposizioni dell'articolo 132 della legge organica, corrispondono esattamente a quelle dell'articolo primo di questo progetto di legge. Riconoscendo oggi un dubbio e la necessità di rimuoverlo, si riconosce implicitamente che in passato poteva correre il dubbio medesimo.

Posta questa avvertenza, l'Ufficio Centrale si riserva poi di dire definitivamente il suo avviso, quando avrà udito quello dei Ministri.

PRESIDENTE. Evidentemente questo è un articolo aggiuntivo, e sarà a vedere dove lo si voglia porre.

Senatore CAVALLINI. Alla fine del progetto.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Una breve parola ancora all'onorevole Morini, il quale anche oggi ha ribadito il chiodo.

Egli ha pregato il Governo, che d'ora innanzi si accertino bene la quantità d'acqua ed i dritti dei terzi, prima di fare le concessioni, e si lagnava come fosse corso un grosso errore in una concessione fatta di derivazione dal Ticino.

Io posso assicurare il Senato che prima di fare le concessioni di qualche importanza, non solo si fanno degli accertamenti, ma si rifanno sopra le opposizioni dei vari interessati, che qualche volta sono infinite.

Potrei citare le derivazioni del Serino e del Brembo; quelle del Brembo, ad esempio, si trascinano da alcuni anni, e per due o tre volte furono fatti degli accertamenti, aspettando perfino l'epoca della massima magra.

È certo che gli interessati e coloro che hanno da difendere dei dritti bisogna che si facciano vivi, perchè solamente *vigilantibus iura succurunt*.

Ora è evidente che il lamentato inconveniente non sarebbe avvenuto se quei proprietari di cui parla l'onorevole Morini, avessero alzato la voce in tempo e fatto notare che quell'idrometro non agiva, se pure è vero, e possibile che sia stato per errore di un idrometro che si sia allargato talmente la mano nel concedere l'acqua d'irrigazione al canale Villorosi da lasciar poi in secco coloro che avevano dei dritti acquisiti. Ad ogni modo io posso rispondere di nuovo all'onorevole Morini che nei tredici mesi da che ho l'onore di reggere il Ministero, non è venuta nessuna domanda nemmeno per sapere qual'è la condizione alla quale fu fatta questa concessione; chè per certo io, non solamente non avrei ricusato agli interessati la comunicazione del decreto, ma mi sarei affrettato anzi a farla dare.

In quanto agli articoli 25 e 26, mi riservo di rispondere sulle proposte che sta per fare

l'onorevole Senatore Allievi. Mi limiterò qui all'emendamento o articolo aggiuntivo degli onorevoli Cavallini e Vitelleschi.

Evidentemente qui vi è errore di interpretazione. Io mi spoglio un momento della mia qualità di Ministro dei Lavori Pubblici per ritornare a talune reminiscenze giuridiche. Quello che io ricordo è questo: che i beni sono o pubblici o privati. La parola italiana e latina è *bene pubblico*; la parola francese è *demaniale*. I codici nostri improntati al diritto francese, hanno preso la parola demanio e demaniale. Quindi cosa demaniale è la *res publica* dei latini. Ora l'onorevole Vitelleschi trova che i beni demaniali si dividono in due classi: quelli di proprietà dello Stato e quelli che non lo sono. Ma io osservo che quelli di proprietà dello Stato non sono demaniali, sono patrimoniali dello Stato. Quella non è *res publica*, quella è *res privata*.

Li lo Stato appare non già come persona del diritto pubblico, ma semplicemente come persona del diritto privato; ed allora egli è proprietario come tutti gli altri.

Invece nella *res publica*, il concetto è diverso, e c'è l'inalienabilità, con tutti gli altri caratteri.

Ma accanto alla cosa di pubblica è privata proprietà, c'è la *res nullius* la quale non è demaniale, e non è di proprietà privata; e questa è l'acqua, alla quale si riferisce l'art. 543 del Codice civile. Questo articolo dice molto chiaramente: « Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'art. 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, ecc. »

Adunque qui si tratta di un'acqua che scorre naturalmente, che non è demaniale, e sulla quale nessuno ha diritto, vale a dire che nessuno è proprietario di quell'acqua; e questa è precisamente la cosa che si chiama *res nullius*.

E come ci sono delle acque che sono *res nullius*, così ci sono delle terre pure *nullius*, le quali adesso in paesi civili, dove c'è la popolazione fitta con un diritto privato stabilito, si riduce a ben poca cosa, e quasi a nulla. Ma è noto a tutti che nei paesi invece, di re-

cente occupati, tali terre costituiscono anzi la massima parte del territorio.

Orbene, adunque, le cose sono: *pubbliche, private e nullius*.

Le cose pubbliche sono quelle demaniali; ed in tutte le nostre leggi si è sempre adoperato promiscuamente la parola cosa pubblica o demaniale. Ed io ricordo un fatto, che quando si discuteva questa legge alla Camera, vi era rimasta in un articolo la parola demaniale; ed allora l'onorevole Mantellini, che è molto dotto e versato in tutte le faccende di diritto, di diritto italiano e di diritto romano, si alzò e chiese che venisse radiata la parola demaniale, e che si sostituisse la parola cosa pubblica. Così *res publica*, cosa pubblica, è sempre detto nella legge sui lavori pubblici: cosa pubblica è detto in questa legge.

Mi sembra dunque (e qui del resto ci sono dottissimi giureconsulti, all'autorità dei quali io sommetterò la mia interpretazione), che non sia punto necessario l'articolo aggiunto proposto dagli onorevoli Vitelleschi e Cavallini. Perché - mentre questa legge non si riferisce che alle acque pubbliche, e non mira che a regolarne le derivazioni - l'art. 543 sopra citato del Codice civile, conserva pienamente il diritto ai privati cittadini di prendere quelle acque che non sono demaniali ossia pubbliche, né occupate da altri, e che quindi non sono di proprietà privata.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Io sono d'accordo col l'onorevole signor Ministro che il Demanio può possedere due sorta di proprietà: la proprietà patrimoniale, come egli l'ha chiamata, e la proprietà demaniale; e che la proprietà patrimoniale sia quella che spetta a lui come spetterebbe a qualunque privato; ed in altri termini, sulla divisione tra il Demanio pubblico ed il Demanio privato. Ma non posso convenire con lui allora quando si fa a proclamare che le acque, a cui accenna l'art. 543 del Codice civile, sono *res nullius*.

Che la giurisprudenza romana si occupasse nei primordi della società delle *res nullius* è cosa evidente e naturale, perchè vi erano molte cose, le quali non erano possedute da nessuno. Ma io vorrei domandare all'onorevole signor Ministro, quali sono oggi le *res nullius*.

L'acqua che scorre nei ruscelli, nei rivi, che attraversano i fondi, che li costeggiano e che i privati adoprano da 30 anni o da un secolo, è un *res nullius*?

Mi pare che il signor Ministro dei Lavori Pubblici qui male si apponga.

È incontestabile che vi sono molti proprietari i quali sono nel possesso legittimo di usare di queste acque scorrenti o fronteggianti i loro fondi, e questi diritti vogliono essere rispettati.

Ma se così è, torniamo sempre alla primitiva conclusione, che cioè è conveniente dichiararlo assolutamente con uno speciale articolo, altrimenti, se voi lasciate il progetto di legge tale quale sta scritto, avrete un semenzaio di litigi senza fine.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. La ragione per la quale io credo dannoso cotesto emendamento sta in questo, che, se noi diciamo come suona, mi sembra, l'emendamento, che l'articolo 543 continua ad essere applicabile non ostante la nuova legge, lasciamo supporre che quei ruscelli, quei rivi ai quali allude l'onorevole Cavallini siano acque pubbliche, soltanto acque pubbliche alle quali non si applica tutta la legge nuova; di guisa che nell'elenco delle acque pubbliche il Ministero dei Lavori Pubblici è obbligato a includervi anche questi rivi, mentre io ritengo che coteste non sono acque pubbliche.

Ella ha detto: Come si può dubitare che abbiano a doversi rispettare i diritti di coloro che già derivano le acque?

Ma, io osservo, non si può dubitare per nulla di questo; invero l'articolo 543 lascia questo diritto di appropriarsi dell'acqua quando già un altro proprietario non l'abbia fatta sua.

Ora, dal momento in cui il proprietario ha fatta sua quest'acqua che non è pubblica, dessa diventa proprietà sua e quindi cessa di essere *nullius* e diventa *alicuius*.

Ecco qual'è il processo; ma tale acqua diventa *alicuius* solo in quel punto.

Sarà una proprietà privata lunga due o tre metri, oppure sarà una derivazione da farsi; e poi l'acqua ritornerà al suo posto.

Ora si domanda se il proprietario che è dopo possa o no prendere quest'acqua.

La risposta è nell'art. 543.

Il proprietario successivo, per così dire, inferiore, può appropriarsi di quest'acqua, e per quale ragione, senza bisogno di chiedere la derivazione allo Stato? Perchè non si tratta di acqua pubblica; essa è un'acqua privata un'acqua *nullius*, la quale non ha ancora un proprietario.

Ecco, dunque, come il mio concetto è più liberale del loro.

Il mio concetto si avvicina a quello dell'onorevole Vitelleschi in questo, che io credo che le acque che non appartengono a nessuno, possano essere apprese da chiunque; invece l'onorevole Vitelleschi avrebbe voluto che questa medesima massima si estendesse anche alle acque pubbliche, anche ai fiumi, lo che avrebbe portato, come ha osservato egregiamente l'onorevole Senatore Allievi, una vera anarchia; e quei lamenti che ha fatto dianzi l'onorevole Senatore Morini sarebbero certo centuplicati, quando ammettessimo la massima dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

Se chiunque potesse prendere l'acqua dai fiumi, non solo i diritti di pesca e navigazione, ma anche l'agricoltura verrebbe turbata e compromessa ad ogni istante.

Quindi ritengo e credo esprimere un concetto vero nel diritto del nostro paese, che queste acque alle quali si riferisce l'articolo 543 non sono acque pubbliche: sono invece acque o a presa, e allora non si può togliere ad un altro proprietario questo diritto, secondo l'articolo 543, ovvero sono *nullius*, ed allora si possono prendere.

Risponderò, infine, come lo scopo di questa legge non è già di turbare dei diritti acquisiti, ma di far diventare diritti molte di quelle apprensioni d'acqua che oggi sono contro il diritto.

Ed infatti vi è una prescrizione trentennale per la derivazione delle acque pubbliche, mentre tutti sanno che sono imprescrittibili, e quindi questo diritto oggi non è concesso. Invece la presente legge lo consente, e ciò appunto per mettere la cosa in chiaro, e consacrare le derivazioni alquanto antiche, porle in regola tutte quante e dare agli interessi rispettivi quella

quiete che si richiede per migliorare sempre più sia l'industria, sia l'agricoltura.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Domando perdono al Senato, se mi permetto di intrattenerlo ancora una volta. Ma sarò brevissimo.

Io non posso assolutamente convenire col l'onorevole signor Ministro, che le acque scorrenti dei rivi siano acque *nullius*.

Legga le disposizioni del nostro Codice, quelle delle legislazioni anteriori, percorra tutto il diritto romano, e dovrà convincersi che queste acque non sono altrimenti considerate che quali acque pubbliche, con questa limitazione soltanto, che si dà la preferenza di usarne a coloro che sono in grado di approfittarne più facilmente, più convenientemente e con minore spesa, od in altri termini, a coloro che hanno il vantaggio di costeggiarle o di esserne attraversati, senza altro obbligo che di lasciare decorrere i coli e gli avanzi, e senza pagamento di un canone qualunque, mentre che i proprietari dei fondi, che non fossero né fronteggiati, né attraversati, dovrebbero per fruirne, ottenerne la concessione dal Governo e pagare un canone.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di approvarla, è pregato di sorgere.

(Approvata).

Ora si passa alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

Nessuno può derivare acque pubbliche, né stabilire su queste mulini ed altri opifici, se non ne abbia un titolo legittimo o non ne ottenga la concessione dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento di un canone, ed alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Io vorrei pregare il Senato a volere rinviare i proposti emendamenti all'Ufficio Centrale, perchè li esamini attenta-

mente e ne riferisca, salvo che l'Ufficio Centrale creda, che in ogni caso, essi non turbino per nulla l'economia della legge.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti non sono che due; uno è quello del Senatore Morini che consiste nella aggiunta all'articolo secondo delle parole: *e dei diritti dei terzi*; l'altro è quello più generale che ho letto testè dei Senatori Cavallini e Vitelleschi, concepito così: « Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai casi previsti dall'articolo 543 del Codice civile ».

Quando alcuno dei proponenti o qualche altro Senatore domanderà che s'inframmetta questo articolo, allora sarà il momento di discorrerne.

Ora parliamo dell'articolo primo.

Se nessuno propone emendamenti sull'art. 1, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Le concessioni a perpetuità delle derivazioni d'acqua, non potranno farsi che per legge.

Nei laghi, nei tronchi fluviali di confine, nei corsi d'acqua navigabili ed in quelli dei quali le arginature e le sponde, sono iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, le concessioni d'acqua sono fatte per decreto reale, promosso dal Ministro delle Finanze dopo provocato il parere dei Consigli provinciali che possono avere interesse e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno state proposte nell'interesse ed a tutela del buon regime di quelle acque, della libera navigazione e delle proprietà laterali.

PRESIDENTE. A questo articolo secondo, il signor Senatore Morini ha proposto che si aggiungano in fine le parole: *e dei diritti dei terzi*.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Di concerto coll'onorevole Senatore Morini modifico il suo emendamento traducendolo in un concetto accettato anche dal Ministero.

L'emendamento provvederà a tutt'i casi della legge, e così sarà anche eliminata la difficoltà dell'onorevole Genala.

L'art. 2 pertanto avrebbe per primo comma il seguente: « *Le concessioni sono sempre fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi* ».

Quelle a perpetuità, ecc., continuando l'articolo come sta, senz'altra modificazione.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Morini.

Senatore MORINI. Accetto volentieri questo emendamento concordato con l'onorevole Senatore Majorana e l'on. Ministro delle Finanze; e ritiro l'aggiunta da me proposta ed ora inviata al banco della Presidenza.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Coerentemente alle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Senatore Majorana, accetto la proposta dell'onorevole Senatore Morini nel modo come è stato concertato, cioè che in principio dell'articolo 2 si dichiara che le concessioni saranno fatte senza pregiudizio dei dritti dei terzi.

PRESIDENTE. Dunque il signor Senatore Majorana-Calatabiano propone (e la proposta è accettata dal Senatore Morini e dal Ministro delle Finanze) che questo articolo secondo cominci con le parole: « *Le concessioni sono sempre fatte senza pregiudizi dei diritti dei terzi....* » e seguitando poi nel resto tutto l'articolo come è concepito.

Se nessuno domanda la parola, io lo pongo ai voti così modificato.

Chi intende approvare l'articolo secondo con l'aggiunta proposta dal Senatore Majorana-Calatabiano, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

In tutti gli altri corsi di acque pubbliche, le concessioni sono fatte dal Prefetto in Consiglio di prefettura sentito l'Ufficio del Genio Civile nel caso che vi sieno opposizioni. Quando una derivazione interessi il territorio di più provincie, la concessione è fatta dal Prefetto della provincia, nel territorio della quale cade la bocca di deri-

vazione; nel caso però di opposizione da parte di interessati di provincie diverse da questa, la controversia è decisa dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e la concessione è fatta dal Ministro delle Finanze.

(Approvato).

Art. 4.

Gli atti di concessione determinano la quantità, il modo, le condizioni della estrazione, e della restituzione delle acque, quelle della condotta e dell'uso, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e della igiene pubblica e stabiliscono l'annuo canone da corrispondersi alle finanze dello Stato.

Vi è pure prefisso il termine, entro il quale l'acqua concessa dovrà essere derivata ed utilizzata, sotto pena di decadenza dalla concessione.

Questo termine può venire prorogato con nuovo decreto dell'autorità competente, quando venga giustificato il ritardo nella esecuzione delle opere.

(Approvato).

Art. 5.

Le concessioni temporarie si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma spirato quel termine il concessionario ha diritto ad ottenere il rinnovamento della concessione per un altro trentennio, e così successivamente, salvo quelle modificazioni, che per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua si rendessero necessarie nel capitolato della concessione. Il rinnovamento della concessione potrà essere negato, quando nel precedente trentennio, sia per non uso, sia per abuso, il concessionario abbia, a giudizio dell'amministrazione, reso frustraneo il fine per cui fu data la concessione stessa.

(Approvato).

Art. 6.

Il concessionario è libero di variare l'uso e i meccanismi del suo opificio, purchè non ne

venga pregiudizio ai terzi, e purchè non alteri il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, nè il punto della restituzione delle acque.

Le variazioni di uso debbono essere previamente notificate alla prefettura sotto pena di una multa pari al triplo del canone dovuto per la concessione, salvo il diritto all'amministrazione di far rimettere le cose nel pristino stato a spese del contravventore quando le alterazioni risultassero pregiudizievoli.

(Approvato).

Art. 7.

Se la variazione, di cui al precedente articolo, porta aumento nella concessione d'acqua o nella forza motrice, si dovranno fare le pratiche come per le nuove concessioni, e si pagherà per esso aumento un canone proporzionato alla maggior quantità di acqua o di forza motrice.

(Approvato).

Art. 8.

Le domande per nuove derivazioni, accompagnate dai progetti delle opere da eseguirsi per la estrazione, condotta, uso e scolo delle acque, sono trasmesse alla prefettura della provincia, e da questa comunicate alle Deputazioni provinciali delle provincie interessate, per le eventuali osservazioni.

Esse vengono coi progetti pubblicate nei comuni interessati, e quindi si procede dal Genio civile alla visita dei luoghi, alla quale dovranno essere invitati il richiedente e gli interessati.

Le accennate pubblicazioni fisseranno un termine a tutti gli aventi interesse a presentare le loro osservazioni.

Le eventuali osservazioni delle Deputazioni provinciali debbono essere presentate entro un mese dalla fatta comunicazione.

Solo dopo esaurite in via amministrativa le opposizioni, potrà farsi la concessione.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MORINI. A riguardo della discussione generale là dove io accennava alla seconda parte dell'articolo ottavo, cioè alla pubblicità dei decreti e dei provvedimenti che accompagnano le concessioni delle acque, prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici e non ho altro a dire.

Si tratta di cose regolamentarie, ed i signori Ministri vi provvederanno all'epoca in cui si tratterà di studiare il regolamento prescritto nell'articolo ultimo del progetto.

Nella discussione generale stessa io ho accennato, alludendo allo stesso articolo ottavo, ad un mio dubbio forse infondato se cioè, non essendo aggiunta la parola « tutte » alla parola « derivazioni » la procedura stabilita nello stesso articolo, s'intendesse tuttavia applicabile a tutte le derivazioni in genere, e quindi anche a quelle alle quali accenna il comma dell'articolo secondo, cioè alle derivazioni dai laghi, dai tronchi fluviali di confine, dai fiumi navigabili ed arginati seconda le modalità in detto comma espresse. Io credo che è fuor di dubbio l'applicabilità, ma la ragione di dubitare potrebbe nascere da ciò che nell'articolo ottavo le domande di derivazione devono essere comunicate alla Deputazione provinciale, cosa questa che pare inutile nei casi previsti dal comma dell'articolo secondo pei quali si devono sentire i Consigli provinciali.

Però tali disposizioni si possono anche conciliare, perchè l'articolo ottavo, abbracciando le derivazioni di cui all'articolo secondo e quelle di cui all'articolo terzo, si deve, secondo la diversa natura delle domande di derivazioni e per conseguenza delle concessioni relative, interessare i Consigli provinciali, oppure le Deputazioni. Io, adunque, unicamente per mia tranquillità, pregava gli onorevoli Ministri e l'Ufficio Centrale di voler dichiarare che questa procedura è applicabile a tutte le derivazioni contemplate nel presente progetto.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Bene considerato il testo dei tre articoli, confesso che anche a me nasce il dubbio se le disposizioni dell'articolo 8 siano applicabili a tutte le maniere di concessione. Per esempio, che fosse l'intendimento può essere; ma che propriamente risulti dal testo, che debbano essere sentiti sempre i

Consigli provinciali, per l'articolo 8, non mi pare. Se si tratti di concessioni a perpetuità, pel disposto dell'articolo secondo, bisognerà certamente se non per la domanda, certo per la concessione, sentire il Consiglio provinciale: ma per le altre concessioni, di che all'articolo 3, veramente nulla è detto a questo riguardo. Parrebbe così che l'articolo 3, quando si tratta di concessione compresa nell'articolo 8, si contenti del parere della Deputazione provinciale.

Resta a vedere se è conveniente, se è necessario appunto che, quand'anche si tratti di queste minori concessioni dell'articolo 3, si debbano sentire i Consigli provinciali. È questione di apprezzamento.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MORINI. Forse non mi sono chiaramente spiegato. Nulla si deve immutare nè nell'articolo ottavo in discussione nè in altri che sono già votati. Indi nell'articolo secondo stanno le parole: *provocato il parere dei Consigli provinciali*, nell'articolo ottavo rimane conservata la dicitura relativa alle Deputazioni provinciali.

A me basta una dichiarazione che confermi la interpretazione da me sovraenunciata cioè che le regole di procedura stabilite nell'art. 8°, all'infuori della comunicazione da farsi alle Deputazioni provinciali, si ritengono applicabili a tutte le derivazioni, senza eccezione e quindi anche a quelle accennate nel comma dell'art. 2°.

Ecco esposta nei veri suoi limiti la dichiarazione che io desidero.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Mi pare che la procedura indicata dall'art. 8 sia applicabile a tutte le derivazioni di acque senza eccezione, salvo le specialità introdotte nell'art. 3 per le derivazioni dai laghi. Mi pare che la cosa resti chiara dal contesto coordinato degli articoli 8 e 3 del progetto di legge.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MORINI. Accetto le sue dichiarazioni, ne prendo atto e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Art. 9.

Quando per causa di variazioni nel corso delle acque pubbliche, o per qualunque altro motivo, il concessionario di una derivazione intenda variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o farvi aggiunte od altri lavori accessori, negli alvei o sulle sponde, o finalmente aumentare o diminuire la forza motrice o la quantità d'acqua derivata, deve farne la domanda, accompagnata da un progetto, rispetto alla quale si procederà come è detto nel precedente art. 8.

Nei casi di comprovata urgenza, il prefetto, sentito il parere del Genio civile, può, in via provvisoria, permettere le opere necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei mulini od altri opifici, a condizione che i concessionari si obbligino previamente ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda.

(Approvato).

Art. 10.

Tutti i proprietari, possessori od utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le imboccature munite degli opportuni manufatti, e di conservarle in buono stato; essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.

Debbono gli stessi proprietari, possessori od utenti regolare col mezzo di detti manufatti le derivazioni in modo che nei tempi delle piene non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far sì che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque sovrabbondanti.

(Approvato).

Art. 11.

Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta, con chiuse, sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munire la detta

bocca degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dall'Autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuità.

(Approvato).

Art. 12.

L'osservanza degli obblighi imposti ai concessionari negli atti di concessione è sottoposta alla vigilanza della pubblica autorità, per tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi.

(Approvato).

Art. 13.

Se per ragioni di pubblico interesse, durante una concessione, viene modificato il regime di un corso d'acqua compreso fra quelli indicati all'art. 2, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso i concessionari, salva la riduzione o la cessazione del canone, se viene diminuita o tolta la quantità d'acqua derivata.

Il concessionario però, se le innovate condizioni locali lo permettano, avrà diritto ad eseguire a sue spese le opere necessarie per ristabilire la derivazione.

(Approvato).

Art. 14.

I canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche saranno corrisposti secondo le disposizioni seguenti:

Per ogni modulo (litri 100 al 1^o) di acqua potabile o di irrigazione senza obbligo di restituire le colature o residui d'acqua, annue L. 50 —

Se coll'obbligo di restituire le colature o residui d'acqua, annue. . . » 25 —

Per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di esser fatta a bocca tassata per ogni ettaro, annue, » 0 50

Per ogni cavallo dinamico nominale destinato a forza motrice . . . » 3 —

La forza motrice per la quale è dovuto il canone viene misurata tenendo conto della caduta

effettivamente utilizzata per il motore, cioè della differenza di livello tra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORINI. Tollererò il Senato una dichiarazione preliminare e quindi brevi osservazioni. Ho avuto l'onore di sedere per 23 anni nell'altro ramo del Parlamento, e non ho presentato che due petizioni per scopo sociale; due petizioni contro l'abolizione della pena di morte perchè io sono antiabolizionista impenitente e morirò in questo convincimento. Non mi sono mai fatto interprete di petizioni aventi di mira interessi particolari, ma ora vi sono costretto dalla evidente giustizia della causa. Non ho potuto esentarmi, essendo informato anche personalmente dello stato miserando del Comune petente.

Prego quindi il Senato di tollerare una breve esposizione di questa petizione che io ho avuto l'onore di presentare a nome della Giunta di Oleggio, in provincia di Novara, al Senato, trasmessa quindi a norma del regolamento all'Ufficio Centrale incaricato dello studio del progetto in discussione col quale la petizione ha analogia intima.

Il Comune di Oleggio possedeva sino dal secolo decimoquinto una derivazione d'acqua sulla sponda destra del Ticino. Tale derivazione era illimitata per quantità d'acqua, indefinita per tempo, e gratuita; serviva all'irrigazione di alcuni terreni di Oleggio, di Bellinzago Novarese e alla rotazione di cinque mulini in territorio di Oleggio che sono anche attualmente comunali ridotti da tempo al numero di quattro per l'asportazione del quinto nella straordinaria piena del 1868.

Coll'andare del tempo, cioè verso il 1850, l'alveo del Ticino si era abbassato talmente che la derivazione primitiva non era più capace allo scopo cui era destinata, e fu giuocoforza trasportare la bocca d'estrazione in zona superiore. Si ricorse al Governo allora subalpino, ed il nostro Collega l'onorevole Senatore Pernati cooperò validamente il Comune ed il compianto cav. Cazzamini allora sindaco in tale affare vitale per Oleggio.

Il compianto conte di Cavour, rispondeva: « Il comune d'Oleggio ha diritto al chiesto tra-

sporto (e si noti che il Ticino era allora fiume di confine coll'Austria sospettosa e nemica per gli eventi 1848-49), trasporto reso necessario per disgraziati eventi, ma io ho bisogno di essere aiutato con denari per ogni futuro evento riflettente l'indipendenza della patria ». A questi riflessi d'indole eminentemente politici, per aspirazioni tanto nobili, un rifiuto sarebbe stato un delitto di lesa patria e per ciò il Comune, confidando che cessata la causa ne scemerebbero le conseguenze anche perchè la legge allora vigente non imponeva alle derivazioni di acque pubbliche canone di sorta, si piegò alle necessità della patria, contrasse debiti, quotizzò i comunisti ed ottenne nel 1854 il regio decreto di concessione.

Furono assegnati al Comune 68 moduli albertini d'acqua, poco meno di 4 metri cubi, per 60 anni, dei quali 30 sono già passati, col canone annuo di 3450 lire. Il Comune costruì il canale, e spese una somma egregia, circa 300 mila lire, senza sussidio, già s'intende. Sta ancora aperta nei suoi bilanci una partita di debito per tale opera; e pur troppo si trova registrato tra i nostri debiti comunali anche altra contabilità ben più dolorosa, quella cioè pel coatto pagamento delle requisizioni austriache.

Ricordo questi non lieti episodi unicamente per dimostrare le condizioni economiche non felici al certo del comune di Oleggio, non già per muoverne ora rimproveri all'onorevole Ministro. Verrà anche il tempo, confido, per ciò, se camperemo!!

Ma la coppa degli infortuni non era pel mio paese ancora ricolma.

Il canale nuovo era compito e funzionava, quando ci piombò addosso nel 1868 la piena straordinarissima del Ticino; questo fiume abbandonato in quelle località a sè stesso senza argini di sorta nè in frodo nè con golena, con le ripe esposte a rapida corrosione asportò uno dei molini che non poté più essere ricostruito perchè non c'è terreno al sicuro. Ed anche per questo molino che più non esiste e che non può più costruirsi, il Comune continua a pagare il canone anche oggidì; nè il Governo ha voluto esentarlo dallo indebito pagamento.

Nè qui termina l'iliade delle sventure toccate per la piena del 1868 al comune di Oleggio.

Una gran parte dell'asta del nuovo canale assorbita e tuttora fa parte integrante dell'alveo

del fiume, le opere di presa danneggiate, e l'imbocco sbarrato da alti greti, ed oltre non proseguo perchè mi manca l'animo al rammentare tante sventure.

Fu giocoforza raccattare lì per lì i mezzi per rinnovare canale, opere di presa, imboccatura. Ed ora chiediamo qualche sollievo a tanti mali e sarà il primo che con la petizione si invoca. Ed il comune di Oleggio ha ragione di sperare per altri motivi che accenno:

Nella relazione dell'onorevole Deputato Romanin sul progetto di legge ora in discussione, a riguardo dei canoni, si legge il seguente inciso a pag. 4:

« La Commissione riconoscendo che i canoni sono mantenuti più che pel vantaggio della finanza per conservare allo Stato quelle ragioni di alto dominio sulle acque pubbliche che le leggi affermano, avrebbe desiderato invece di ridurli ancora a misura più mite; ma dovette farsi carico delle dichiarazioni dei Ministri, che questa novella tariffa stabilita per legge, avrebbe obbligato il Governo ad accordare una notevole riduzione *a tutti coloro che fino ad oggi hanno ottenuto delle concessioni vincolate al pagamento di canoni molto maggiori* ».

Inoltre mi sono preso la libertà di scandagliare un tantino i verbali della Commissione, che nell'altro ramo del Parlamento fu incaricata dello studio dell'attuale progetto di legge, e nel relativo verbale del 12 marzo 1883 si trova registrata la seguente dichiarazione dell'onorevole Ministro Magliani:

« I canoni doversi coordinare ai pagamenti in corso per le concessioni fatte, e che dovranno ridursi probabilmente alla misura determinata dalla presente legge ».

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Non ho mai fatta una dichiarazione di questo genere.

Senatore MORINI. Io l'ho copiata letteralmente.

In questo stato di cose, la Giunta comunale di Oleggio spinta per una parte dalla strettezza sua e de' suoi amministrati, nella grande maggioranza, piccoli proprietari che personalmente coltivano la terra, dall'altra incoraggiati dalle dichiarazioni sopra lette e dalle attuali condizioni notoriamente disastrose dell'agricoltura, cui il Governo confermò più volte di voler lenire, si fece animo, e inviò a me la petizione

che ora si discute. Domando quindi all'onorevole Ministro delle Finanze non già che mi dica ora qui di quanto intenda diminuire il canone imposto al comune di Oleggio, no; io mi limito a pregarlo di voler prendere a tutto suo agio in benigna considerazione la petizione e specialmente le gravi circostanze da me esposte in questa discussione come parte integrante della petizione medesima, ed intanto, se lo crede, per tratto di sua cortesia, incoraggiare anche me con qualche parola di affidamento per una possibile diminuzione del canone stesso.

Io prego l'onorevole signor Ministro di osservare che il comune di Oleggio versa in uno stato veramente singolare.

La derivazione del comune di Oleggio è alla destra del Ticino. A 100 o 150 metri superiormente su la riva milanese nella località detta *Panperduto* sta la presa del nuovo canale Villoresi.

Là per 44 metri cubi d'acqua, eventualmente sino a 70, è imposto un canone annuo di 1000 al più 1500 lire per una derivazione concessa sotto l'impero di una legge che voleva imposto un canone.

Qui alla riva novarese per una derivazione che non giunge a 4 metri cubi concessa nel 1854 sotto altra legge, che di canone non parlava per le acque pubbliche, si pagano annualmente lire 3450.

Essere di qua alla riva piemontese, e vedere di là, alla riva lombarda, una differenza così enorme, è cosa che non si può tollerare tanto pacatamente.

Ecco perchè ho creduto di presentare al Senato, ed oggi, come meglio potei, appoggiare la petizione del mio comune nativo.

Insisto con ragione nel fatto strano che il comune di Oleggio paga ancora oggi perfino il canone del mulino che più non esiste, credo 100 o 150 lire, o giù di lì.

Per tutte queste ragioni, io credo che la petizione sia degna di essere presa in considerazione. Non pretendiamo molto, ma desideriamo che sia tolta quella grande sperequazione che ora esiste fra il canone che paga un canale che porta 70 metri cubi d'acqua ed uno che ne porta meno di 4.

Sarei molto grato all'Ufficio Centrale se credesse di appoggiare anch'esso questa petizione;

ma non so se potrà ciò fare in assenza dell'onorevole Relatore, che ritiene l'incartamento.

In ogni caso mi conforta la piena fiducia che ho nella imparzialità dell'onorevole Ministro Magliani, a cui di nuovo raccomando la petizione.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Io mi permetto di raccomandare non solo la petizione di cui ha parlato l'onorevole Senatore Morini, ma la massima, vale a dire, che non fossero del tutto tolte le speranze che erano nate dalla lettura della Relazione della Commissione della Camera elettiva.

In quella Relazione si faceva credere il Ministro disposto a concedere una diminuzione di canoni agli utenti in forza delle concessioni ora in vigore; e pare anzi che questa promessa abbia spinto molto l'adozione del presente progetto di legge alla Camera dei Deputati.

Io ho notato, per esempio, per ciò che conosco personalmente, una grande diminuzione di canoni nella provincia mantovana. Ora in questa provincia si paga per le irrigazioni con derivazioni non suscettibili di essere fatte a bocca tassata, lire 9 per ogni ettaro; ed ora invece si pagherebbero soltanto 50 centesimi.

Questa differenza, come si vede, è veramente enorme, e costituisce una sperequazione sensibilissima tra gli utenti delle stesse acque pubbliche.

Parimenti io credo, sebbene non ne sia sicuro, che ci sia una notevolissima differenza anche nelle altre concessioni di cui è parola. Per cui io pregherei il Ministro a non voler del tutto togliere le speranze che erano nate, che egli potesse prendere in considerazione, a proposito della nuova legge, lo stato di disparità che si crea tra gli utenti per le concessioni ora in corso e i nuovi utenti privilegiati da questo progetto di legge.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Zini.

Senatore ZINI. Poichè l'onorevole Senatore Morini si richiama di una quistione della quale l'Ufficio Centrale non ebbe agio di studiare, mi limite a dire che apprezzando grandemente la ragionevolezza delle deduzioni da lui esposte,

l'Ufficio molto se ne rimette al senno discrezionale dell'onorevole Ministro; il quale vedrà, per quanto possa, consentire alla domanda che certo è informata ad alte ragioni di equità.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Veramente io non feci nella Commissione della Camera dei Deputati una dichiarazione così precisa come risulterebbe dalle parole dell'onorevole Senatore Morini.

Rammento solo che la Commissione della Camera aveva in animo di proporre una diminuzione anche maggiore di canoni. Allora, tra le altre ragioni che io opponeva a questa proposta, mi rammento di aver detto questo:

« Voi, o Signori, introdurrete una disparità di trattamento troppo sensibile tra i vecchi ed i nuovi sistemi. Questo sarà un male anche per l'industria, sarà un esempio poco gradevole per le popolazioni. Io consentirei, dissi allora, ad una misura di canone anche più elevata di quella proposta nella legge ministeriale, laddove si estendesse a tutti i concessionari e si trattassero tutti egualmente ».

Per arrivare a questo risultato, bisognerebbe stabilire una media tra la tariffa attuale e quella nuova; ma se voi volete ancora andare più giù dalla proposta ministeriale, ciò è impossibile perchè crescerebbe la sperequazione.

La Commissione di fronte a questa dichiarazione non insistette per ulteriori diminuzioni.

Rammento che anche alla discussione pubblica della Camera dei Deputati fu sollevata la questione, in occasione di quelle frasi che erano corse nella Relazione dell'onorevole Romanin-Jacur.

Ma io non mancai di esser molto chiaro ed esplicito e di oppormi alla cancellazione delle parole *nuove concessioni* che era stata proposta nella Camera dei Deputati.

Io dissi allora che questa legge non può avere effetto retroattivo; che se dovesse avere effetto retroattivo, con deroga di tutti i principî di ragione pubblica e privata, sarebbero beneficiati i concessionari che pagano un canone più elevato, ma dovrebbero pagare un canone anche coloro che hanno l'uso gratuito delle acque.

Mi pareva in questa disparità di condizioni

in cui si trovavano gli utenti delle acque pubbliche (alcuni hanno l'uso gratuito, altri lo hanno con un canone più o meno elevato), mi pareva, dico, fosse miglior cosa di rispettare lo stato delle cose quale è presentemente, e di non dare alla legge nessun effetto retroattivo.

La Camera accettò le mie conclusioni e votò le parole *nuove concessioni*.

Approvato l'articolo in questo modo, è tolto qualunque effetto retroattivo alla legge. Dubito dopo ciò, se al Governo competa la facoltà di ridurre, anche menomamente, i canoni attuali.

Con ciò non intendo per altro di escludere qualunque esame speciale.

Per esempio, nel caso del comune di Oleggio possono esservi delle ragioni specialissime; può avvisarsi, cioè, che il comune non riceva tutta la quantità d'acqua che era stabilita nella concessione. Può esservi una qualunque causa di decadenza della concessione, per la quale la concessione stessa si abbia a rinnovare.

Insomma, il Ministero prenderà in esame le diverse petizioni su quest'argomento; laddove sarà possibile, per ragioni speciali, di rinnovare la concessione, col nuovo canone, il Ministero sarà molto facile, molto largo ad entrare su questa via di facilitazioni.

Non posso dire altro, nè posso impegnare l'azione del Ministero in una materia così delicata, per un provvedimento generale, il quale sarebbe contrario alle dichiarazioni del Governo fatte in tale argomento.

Mi duole di non potere dare risposte più soddisfacenti agli onorevoli Senatori Morini e Guerrieri.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MORINI. Le circostanze da me esposte mi pare siano specialissime perchè qui si accumulano infortuni, disgrazie, piene di fiumi, e tutto ciò che può veramente facilitare una diminuzione di canone.

Non si pretende già che il canone sia portato al livello dei canoni ora approvati; basta una diminuzione discreta, e per questa diminuzione, lo ripeto, ci sono circostanze, direi quasi straordinarie.

Io non aggiungo altro perchè tutto ciò che ho detto mi pare sia ad esuberanza.

Circa le dichiarazioni dell'onorevole Ministro io non ho nulla a dire, perchè sono tali e quali

risultano dal processo verbale della Giunta della Camera. Solo lo pregherei che volesse usare un po' del suo potere, del potere che non gli fa difetto.

La concessione al comune di Oleggio fu data per mezzo di decreto reale, e con lo stesso ed identico mezzo può benissimo concedersi una diminuzione di canone, giusta un noto aforisma legale.

Credo che nella specie la legalità non può mancare.

Io non proposi alcun temperamento generale; è appunto in considerazione delle accennate circostanze che il Governo dovrebbe usare giusti riguardi al comune di Oleggio.

E nutro fiducia, mi piace ripeterlo ancora, che, ponderati benevolmente e con comodo (perchè non c'è premura alcuna), la petizione non solo, ma gli schiarimenti che io ebbi l'onore di sottoporre, a corredo della medesima, al Senato ed all'onorevole Ministro, si potrà diminuire d'alquanto questo canone, avuto massimo riguardo agli infortuni che duramente colpirono il comune petente nel suo più vitale elemento di produzione agricola.

PRESIDENTE. Se nessuno propone emendamenti a questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 15.

Ai Comuni ed alle Opere pie che facciano domanda di acqua potabile per distribuirla gratuitamente agli abitanti del comune o per l'uso dei ricoverati nelle Opere pie la concessione sarà gratuita.

(Approvato).

Art. 16.

Per le concessioni di derivazione d'acqua ad uso promiscuo d'irrigazione e di bonificazione, il canone sarà ridotto alla metà di quello stabilito per l'irrigazione senza restituzione delle colature e residui d'acqua e per quelle di sola bonificazione al quinto.

Ai mulini natanti si applicherà il canone di lire 1 per cavallo dinamico nominale.

(Approvato).

Art. 17.

Pei mulini ed altri opificî, i quali per la scarsità dell'acqua possono lavorare soltanto in modo intermittente, il canone sarà regolato sulla media della forza disponibile di un anno.

In nessun caso però il canone annuo sarà inferiore a lire 3.

Per la concessione a scopo d'irrigazione delle sole acque jemali, il cui uso è limitato a norma del Codice civile (Art. 624) dall'equinozio d'autunno a quello di primavera, il canone fissato nell'art. 14 sarà ridotto alla metà.

(Approvato).

Art. 18.

I canoni determinati all'art. 14 non sono applicabili alle acque derivatè da canali di proprietà patrimoniale dello Stato.

(Approvato).

Art. 19.

Purchè non ne derivi pregiudizio ai terzi e previa dichiarazione da farsi alla prefettura, è in facoltà del concessionario d'acqua per irrigazione di valersene anche ad uso di forza motrice; ma il concessionario di acqua per forza motrice non può impiegarla per irrigazione, che dietro speciale concessione.

In ogni caso, pel doppio uso, il canone sarà il più elevato dei due.

Quando la dichiarazione alla prefettura è stata omessa, valgono le disposizioni dell'articolo 6.

(Approvato).

Art. 20.

È abrogato il capo V, titolo III, della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, n. 2248, allegato F.

(Approvato).

Art. 21.

Le opere indicate nell'art. 170 della legge

medesima, sono d'ora innanzi autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di 2^a categoria.

(Approvato).

Art. 22.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a lire 500, in conformità a quanto è disposto nell'art. 374 della citata legge sulle opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 23.

Sono applicabili anche per le materie contenute nella presente legge le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della citata legge sulle opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 24.

Per gli effetti dell'art. 1^o della presente legge il possesso trentennario, anteriore alla promulgazione di essa, avrà in ogni caso nei rapporti col Demanio valore ed efficacia di titolo.

(Approvato).

Art. 25.

Per cura del Ministero dei Lavori Pubblici saranno formati gli elenchi delle acque pubbliche spettanti a ciascuna provincia del regno, e gli elenchi stessi saranno pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua.

Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami.

Gli elenchi verranno approvati per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1884

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha già chiesto la parola il Senatore Allievi.

Senatore ZINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. La mia mozione d'ordine era per sospendere la discussione, trattandosi di una questione un poco grave.

Ma poichè sembra che tanto l'onor. Senatore Allievi, quanto l'onor. Ministro, desiderino continuarla, io non insisto.

PRESIDENTE. Il Senatore Allievi ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Ho già esposto nella discussione generale molte delle considerazioni che, secondo me, dovrebbero appoggiare la soppressione di questo articolo 25 e seguenti.

Ho già detto che credo difficilissimo per il Ministero dei Lavori Pubblici di formare gli elenchi delle acque pubbliche in ciascuna provincia, dal momento che il concetto stesso dell'acqua pubblica è così diversamente inteso nelle diverse parti d'Italia.

Io non so immaginarmi come, senza un criterio unico, direttivo nella formazione degli elenchi, si possa esaurire la procedura contemplata in questa legge.

Vi si dice: gl'interessati avranno dritto di presentare i loro reclami. Ma, di grazia, all'appoggio di quali considerazioni potranno essi presentare i loro reclami?

Vi si dice: dovranno essere sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate nel corso d'acqua; ma quale sarà la norma che seguiranno i Consigli provinciali, invitati a determinare se un corso d'acqua sia pubblico piuttosto che privato?

Neanche l'interesse è sempre una guida sicura in questa materia, perchè in molti casi parrà utile più di togliere ad una certa quantità di corsi d'acqua il carattere di acque pubbliche, onde restituirle in qualche modo ad una più libera disposizione dei proprietari. In altri casi, in altri luoghi, e precisamente in quelle provincie in cui il concetto dell'acqua pubblica ha avuto una più lata significazione, parrà più utile mantenere il carattere di acque pubbliche anche a dei corsi d'acqua d'importanza minore, perchè su codesti corsi d'acqua si hanno concessioni, le quali emanano tutte dall'autorità

governativa. Gli interessati crederanno i loro diritti meglio tutelati, quando si conservi all'acqua quel carattere originario a cui si connette il dritto di concessione.

In tutto questo lavoro del Ministero dei Lavori Pubblici, io veggio emergere grande discrepanza di vedute, grande, contraddittoria e tumultuaria insorgenza di reclami; e, probabilmente, conclusioni disparatissime che aggraveranno ancora più quella disuguaglianza che già esiste in questa materia fra le diverse provincie del Regno.

Non capisco poi come questo articolo 25, nel quale si tratta di determinare se un'acqua sia pubblica o no, possa introdursi la competenza del potere giudiziario. Io capisco perfettamente, quando si tratta dell'esistenza, della estensione di una concessione rispetto ai terzi interessati nel medesimo corso d'acqua, la competenza del potere giudiziario; ma qui è questione d'ordine affatto amministrativo.

L'essere e non essere acqua pubblica è questione di Demanio; qui neanche il precedente giuridico si potrebbe invocare, giacchè il precedente giuridico è diverso secondo le diverse legislazioni italiane.

Ma l'elenco dei corsi d'acqua pubblica è fatto allo scopo di potere in seguito formare il catasto delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche; e a tale catasto si attribuisce una grandissima importanza. È veramente una speranza seducente questa di poter mettere in evidenza la materia complicatissima dei diritti d'acqua, mediante la formazione di un catasto; ma è una speranza che io credo molto lontana dal vero, e che creerà alla amministrazione difficoltà infinite, tanto che essa forse dovrà abbandonare il suo compito e lasciare, per così dire, lettera morta gli articoli della legge.

Ma bisogna andare più oltre; vediamo quali sono le conseguenze dell'art. 27, poichè gli articoli 25, 26 e 27 si possono discutere insieme, formando essi parte di uno stesso sistema. Le dichiarazioni che saranno fatte dai singoli utenti, dietro invito dell'autorità provinciale, quale valore avranno? Saranno controllate e messe a raffronto le une colle altre? E gli interessati potranno elevare contro coteste dichiarazioni le loro eccezioni? Considerare come attentati al proprio diritto, le di-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1884

chiarazioni di chi allega concessioni in contraddizione con quelle da lor possedute?

Qui si parla di formare elenchi, di dichiarare diritti di concessione, come se questi diritti di concessione fossero sempre pacifici; nella più gran parte dei casi, o c'è contestazione, o se non c'è contestazione, è solo perchè mancano le armi fornite dal possesso dei documenti.

Ora io credo che i possessori, quando saranno invitati a produrre i loro titoli, o non li produrranno, mancandone, ovvero producendoli, riveleranno che i medesimi, in linea di fatto, esercitano una concessione più estesa di quella che a loro originariamente era stata accordata. E da questo fatto sorgerà pretesto in altri proprietari, in altri concessionari d'intavolare delle liti, alle quali oggi, nell'assenza di pubblicità degli atti e dei documenti, non è facile di dar corso.

Attualmente, volta per volta, quando due proprietari che hanno concessioni in conflitto fra di loro, contestano davanti all'autorità, o amministrativa, o giudiziaria, e producono i titoli, i documenti, i fatti, le testimonianze colle quali essi possono dimostrare la loro posizione giuridica, e si stabilisce un vero processo, ed è così in fine, si stabilisce la vera posizione giuridica delle parti.

Ora io domando: quando saranno prodotte le dichiarazioni per formare l'elenco delle concessioni, rimarranno esse dichiarazioni così come prodotte dagli interessati? Oppure si dovrà sopra tutte creare una contestazione affine di arrivare alla vera e positiva determinazione giuridica? Io vedo qui grandi difficoltà, vedo occasione di molte liti; vedo una inutile perturbazione dei procedimenti giuridici.

Perchè obbligare oggi tutti coloro i quali sono da gran tempo nel possesso pacifico dell'esercizio di un diritto, a produrre i titoli che probabilmente risalgono a centinaia di anni addietro? Noi tutti sappiamo che in molte provincie gli atti di concessione hanno vita più che secolare; molti proprietari saranno imbarazzati non poco, per la produzione dei documenti richiesti.

Io ripeto che questa sarà gravissima perturbazione, per i privati e per l'amministrazione dello Stato.

Io faccio queste considerazioni, convinto che

i provvedimenti degli articoli 25, 26 e 27 eccedono affatto lo scopo assegnato alla legge.

La legge deve facilitare le nuove concessioni, diminuirne gli oneri, e non toccare ai diritti acquisiti; lasciare intatte tanto la condizione giuridica derivante dal diritto pubblico, quanto quella proveniente dalle transazioni di diritto privato; così le disposizioni della legge sui lavori pubblici, come quelle del diritto civile; e lasciare libero svolgimento alla tutela degli interessi privati, per farsi valere caso per caso, quando ne insorgesse il bisogno.

Per queste ragioni io credo che sarebbe ottima cosa sopprimere gli articoli 25, 26 e 27 della legge, e chiudere la legge stessa coll'ultimo art. 24 che è stato ora approvato dal Senato.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Mi permetta il Senato brevi osservazioni in risposta alle cose dette dall'on. Senatore Allievi.

Evidentemente lo Stato ha non solo il diritto, ma ha il dovere di fare l'inventario delle sue proprietà.

Questo dovere deriva innanzi tutto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

E non vi è nessuno inconveniente e nessun danno che lo Stato abbia l'elenco o l'inventario delle acque che crede gli appartengano pel titolo di pubblica proprietà.

Questo è non solamente un diritto, ma, ripeto, un dovere essenziale dell'amministrazione pubblica.

E siccome questo dovere non è stato mai adempiuto fino ad oggi, così credo che sia salutare il concetto della legge che noi proponiamo, secondo il quale l'amministrazione è obbligata a riconoscere quali sono le acque pubbliche e farne l'inventario. E ciò è anche necessario; perchè tutti sanno che infinite usurpazioni di acque pubbliche sono avvenute appunto per aver trascurato fino ad oggi l'accertamento di questa parte del patrimonio pubblico.

Interessa anche alla moralità pubblica, di far cessare le indebite usurpazioni.

Dunque non mi pare che ragionando in astratto, secondo i principi del nostro diritto amministrativo, si possa contestare al Governo

la facoltà di far l'elenco delle acque di proprietà demaniale.

Ma nel fare questo elenco lo Stato offende egli forse i diritti dei privati? Come ha detto egregiamente il Ministro dei Lavori Pubblici, vi sono due ordini di garanzia.

Primieramente lo Stato non procede alla cieca nel formare questo inventario, ma consulta il Consiglio provinciale delle provincie interessate ne' corsi d'acqua.

Di più il Governo sente il Consiglio dei lavori pubblici, che si reputa competente in questa materia, sente il Consiglio di Stato; quindi ci sono tutte le garanzie amministrative per le quali non si può temere nessun arbitrio, nessuna leggerezza per parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ma forse che da questo elenco, che è un atto puramente amministrativo e compiuto colle garanzie proposte dall'articolo 25, ne vengono offesi o pregiudicati i diritti dei terzi? No.

I diritti dei terzi restano illesi. I terzi possono reclamare in via amministrativa che quel tale corso d'acqua sia cancellato dall'elenco, perchè di proprietà privata, e se non ottengono soddisfazione col reclamo in via amministrativa possono ricorrere all'autorità giudiziaria...

Una Voce. Saranno obbligati a fare una lite!

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze.* Ma io dico: l'Amministrazione li considera come usurpatori di acque pubbliche; quindi se vogliono legittimato il loro possesso, ottengano un verdetto dall'autorità giudiziaria.

Badiamo di non cadere in un circolo vizioso. Vi sono molti usurpatori di acque pubbliche; che modo ha il Governo per far rientrare l'ordine anche in questa parte della sua Amministrazione?

Quello di riconoscere la sua proprietà, di rivendicare quello che creda proprietà pubblica usurpata; e se l'usurpatore giudica di avere dei diritti li farà valere innanzi all'autorità giudiziaria.

Quindi io pregherei l'onorevole Allievi, a non voler insistere sulla sua proposta soppresiva dell'articolo 25 che è dettato per omaggio ad un precetto di diritto amministrativo, e d'ordine generale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'Ufficio Centrale non si è dissimulato le difficoltà del doppio elenco della proprietà demaniale e della derivazione delle acque; però, ammesso il concetto di facilitare le concessioni, ed in conseguenza di riconoscere come il relativo diritto non potesse negarsi, l'Ufficio Centrale si è preoccupato dei danni delle possibili concessioni erronee.

Ora, ad evitare appunto in gran parte gl'inconvenienti delle erronee concessioni, l'Ufficio Centrale ha accettato la proposta del doppio elenco, pur riconoscendone le grandissime difficoltà.

A tale scopo anzi ha formulato in modo anche più particolareggiato, ed ha corretto, nella forma che ha creduto più efficace, tanto l'articolo 25 che gli articoli 26 e 27.

Pertanto non bisogna esagerare. Degli inconvenienti all'atto pratico certo ve ne saranno, poichè è difficile il far bene e completamente; ma non bisogna nemmeno dissimulare i vantaggi certi.

C'è una parte del patrimonio dello Stato, relativamente alle acque, la quale è fuori di qualunque controversia, e cotesta io penso sia la massima parte delle acque. Ebbene, anche su alcune frazioni di cotesta grande parte delle acque, l'interesse privato, o le discutibili consuetudini, possono accampare delle pretese.

Sarà pertanto evidentissimo che quella grande parte di Demanio che sfugge ad una controversia di qualche fondamento, come per esempio tutti i fiumi e le riviere navigabili e atte a trasporto, si sottrarrà alle contese presenti, e a quelle future.

Di più, c'è la massima parte delle derivazioni di acque le quali sono di un diritto indiscutibile, indipendentemente dai titoli. Per esempio, le derivazioni d'acqua, che sono affermate dal fatto di alimentare opifici, coltivazioni intensive di cui, se non la totalità, ma solo una frazione degli alberi antichi d'impossibile vegetazione senza le acque, ovvero gli argini, gli acquedotti, le vasche, rilevano indubbiamente lo uso trentennale, e perfino secolare; ebbene, per tutte cosiffatte derivazioni i mezzi di accertamento del diritto sono visibili e permanenti, e alla loro stregua si può facilmente constatare e riconoscere il diritto e la misura, specie dopo di avere votato senza discussione l'art. 24, il quale dà al possesso trentennale, nei rap-

porti col Demanio dello Stato, valore ed efficacia di titolo.

In tal guisa la massima parte delle derivazioni esistenti si regolarizzerà. E cotesto è un servizio che si farà all'Amministrazione per evitare gli errori nelle concessioni, i quali possano disturbare diritti acquisiti di cui senza l'elenco essa non avrebbe traccia nei suoi registri; è un servizio soprattutto alla proprietà ed alla industria privata per non costringerle a far valere ogni maniera delle sue ragioni, in modo amministrativo prima e giudiziario poi; specie per quelle molte migliaia di proprietari che sono nell'impossibilità di far valere i loro diritti.

Io non m'inoltro nei particolari del mio concetto. A me pare che se elenchi vi hanno da essere, non so se qualche ulteriore temperamento per facilitare o perfezionare il lavoro sia da introdurre nelle formole della legge; ma il relativo principio, perchè ponendolo, in atto, si abbiano gli elementi indispensabili per ottenere la loro formazione e più tardi anche il completamento, a me pare, e pare anche all'Ufficio Centrale, in nome di cui parlo, si debba ammettere; quindi manteniamo l'articolo oppugnato dal Senatore Allievi.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Mi permetta il Senato una brevissima osservazione.

Io ammetto, senza nessuna restrizione, quanto poco fa diceva l'onorevole Ministro delle Finanze, cioè: che il Governo non solo abbia il diritto ma sia suo dovere di formare un elenco per riconoscere le sue proprietà sulle acque.

Ammetto pienamente come legali le dichiarazioni fatte prima dall'egregio giureconsulto, il Ministro dei Lavori Pubblici, sulla definizione delle acque.

Non ci è dubbio che le acque sono o *res private*, o *res pubbliche*, o *res nullius*. È vero che nella legge si parla sempre di acque pubbliche, non si fanno eccezioni, non si nominano mai le acque *nullius*; e perciò può aversi per sottinteso che le acque spettanti a questa categoria non sono comprese in questa legge; ma trattandosi di elenchi che devono costituire in perpetuo la base della ricognizione dei diritti dei terzi, e di tutte le acque sulle quali il Governo potrà dare concessioni come cosa

di sua proprietà; desidererei che almeno con una dichiarazione si accennasse che su questi elenchi non devono figurare affatto quei corsi di acqua, che per natura loro sono, relativamente al diritto romano, *res nullius*. E questi corsi di acqua *nullius*, secondo me, sono quelli che, partendo da sorgenti private (le quali, e secondo le antiche e le attuali leggi, sono proprietà assoluta dei proprietari non solo perchè ne usino per l'irrigazione dei propri fondi, ma perchè le cedano anche ai fondi inferiori), costituiscono quei piccoli rigagnoli, che a forma delle leggi catastali vigenti, sono riconosciuti di proprietà privata o *nullius*, cosicchè i rive-raschi possono usufruirne nel loro passaggio. Infatti, se si esamina la catastazione della provincia romana, si trova che tutti questi piccoli torrenti, che bordeggiano due diverse proprietà, sono accollati ai terreni littorali; e così se sono larghi 10 metri, 5 metri sono del terreno di destra e 5 del terreno di sinistra, e per essi si paga l'imposta diretta.

E su questi non può cader dubbio alcuno che siano cioè o acque private, o *res nullius*.

Io non intendo di fare un discorso, ma di esporre una semplice osservazione, come già dissi, che credo necessarissima; cioè che nelle istruzioni che si daranno ai diversi comuni per la formazione degli elenchi, si dirà che di questi rigagnoli non se ne debba parlare; e che la formazione degli elenchi debba basarsi solamente su quei fiumi, su quei torrenti grossi, i quali rivestono ed hanno la vera natura di acque demaniali e di acque pubbliche, quali sono i fiumi navigabili, i torrenti arginati ed altri simili.

Spero che il Ministro vorrà almeno fare una dichiarazione che, secondo l'ordine delle sue idee, ha già giuridicamente espressa; nè da quell'esimio giureconsulto quale egli è, può opporsi, io credo, a quanto ho affermato ed io gli domando.

È son certo che le sue dichiarazioni sciolgeranno, se non tutte le quistioni, almeno la maggior parte di esse specialmente nella provincia della quale io mi occupo in particolare modo, e che m'interessa assai, perchè vi appartengo, cioè la Romana, dove la massima parte delle irrigazioni è proveniente da questi piccoli rigagnoli. Sul Tevere non c'è irrigazione; sull'Aniene si usa delle acque soltanto per forza

motrice. Le chiuse per l'irrigazione non ci sono che per mezzo di altri torrenti più piccoli, che sono o privati o pubblici.

Se si dovessero fare gli elenchi di tutti questi piccoli rigagnoli, sarebbe un suscitare liti tali, che, a parte la questione, se ci si arriverebbe a farli, non risponderebbero certo al concetto della legge.

Io poi raccomandando che, come è già stabilito dalla legge stessa, la dichiarazione di possesso trentennale debba essere rispettata anco in mancanza di qualsiasi titolo e provata con le sole dichiarazioni testimoniali, perchè adesso nella provincia di Roma se accadono questioni per l'irrigazione tra proprietari e proprietari, si risolvono con la sola prova testimoniale e col possesso in mancanza di titolo scritto.

Il possesso davanti ai tribunali è rispettato e garantito se trentennale, sebbene 99 volte su 100 titoli scritti non esistano, e con la dichiarazione *possideo quia possideo*, attestata da testimoni viventi.

Forse tra i passaggi di proprietà da un individuo all'altro si troverà qualche titolo scritto, ma concessioni non ce ne sono. Per conseguenza il possesso trentennale lo dichiara la legge e l'accetta pienamente, con le sole prove testimoniali.

Anche gli alberi, come diceva l'onorev. Majorana, anche la coltivazione intensiva giustifica che quella data coltivazione non può avere esistito, se non che da tempi immemorabili, lungo il corso dell'acqua perchè per esistere abbisogna della irrigazione.

Prego quindi l'onorev. Ministro a voler fare delle esplicite dichiarazioni in questo senso, come a lui lo domando, per tranquillizzare le popolazioni, le quali si troverebbero angustiate ed imbarazzate se si richiedesse da loro l'elenco di queste acque che, a mio avviso, non devono essere elencate.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Parlerò dopo l'onorevole Allievi, il quale ha domandato la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Allievi ha facoltà di parlare.

Senatore ALLIEVI. Veramente le cose dette dall'onorevole Cencelli si accordano molto con le considerazioni che io feci, imperocchè egli sente il bisogno, prima di approvare l'articolo 25, di avere delle dichiarazioni dal Ministero, che co-

stituiscano presso a poco quella tale definizione delle acque pubbliche, che io credeva necessaria premessa per avanzare nella esecuzione di quanto gli articoli 25, 26 e 27 della legge dispongono.

Io ho domandato la parola semplicemente per scagionarmi davanti al signor Ministro delle Finanze e confermargli che non è punto intenzione di difendere gli interessi degli usurpatori del Demanio pubblico.

Io credo che egli facilmente mi concederà che tale non fosse la mia intenzione; mi permetta dirgli anche che si potrebbe ritorcere un po' la punta del suo discorso e soggiungere: è la legge che infligge una presunzione di usurpazione, quando domanda a tutti i possessori di produrre il titolo del proprio diritto e del proprio possesso.

Qui non è questione di proteggere tutto quello che ci può essere di abusivo. Gli abusi si possono e si debbono reprimere; qui trattasi di prevenire, a mio credere, una infinità di questioni che incepperebbero l'amministrazione dello Stato, e che turberebbero i rapporti anche tra i cittadini, elevando intempestivamente delle liti, che per molto tempo, rimarrebbero assopite, senza questa specie di provocazione.

Ma dopo tutto, siccome bisogna esser discreti, poichè il mio emendamento soppressivo non trova grazia nè presso il signor Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici, nè presso l'Ufficio Centrale, io non insisto e quindi ritiro la mia mozione.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Dopo il ritiro della proposta dell'onorevole Senatore Allievi, io non ho più altro da aggiungere; dichiarerò soltanto all'onorevole Senatore Cencelli che nell'elenco delle acque pubbliche non devono figurare che le sole acque pubbliche, e quindi non le private, non quelle che sono *nul lius*. Che se nella legislazione che vige e nel catasto romano quei rivi ai quali egli ha alluso figurano di proprietà privata, essi evidentemente sono o rimangono di proprietà privata, perchè i diritti acquisiti si devono conservare.

E quando vi è la prova perfino del catasto, che quel rivo appartiene ai privati, io credo

che ci è una prova più che sufficiente e più che trentennale per confortarli.

Del resto, le prove dei diritti di derivazioni di acque, sono quelle stesse che le leggi consentono, e quindi anche la prova testimoniale non è esclusa, e vi saranno certamente altre prove, evidentemente come quelle alle quali ha alluso, con le sue giuste osservazioni, l'onorevole Majorana-Calatabiano a nome dell'Ufficio Centrale.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Mi permetta il Senato poche parole sull'art. 25.

Quest'articolo risolve una grave questione di competenza, deferendo all'autorità giudiziaria il decidere se un corso d'acqua debba definirsi pubblico o no, questione molto grave per due ragioni. Ed apprima, la qualificazione dell'acqua non può dedursi da comuni titoli giuridici, ma bensì dalla natura stessa delle cose, dalle condizioni topografiche. È l'origine, il volume, la lunghezza del corso che definisce l'acqua, e l'uso pubblico a cui la natura l'ha destinata. E trattandosi di un giudizio principalmente tecnico, può nascere il dubbio se forse un convegno amministrativo non sia adatto a questa definizione più che non l'autorità giudiziaria.

Ma una tale questione non voglio toccarla, nè rinunciare a quella parte di attribuzione che la legge vorrebbe a noi magistrati conferita.

Ed inverò, se la competenza dovesse essere di un corpo amministrativo, dovrebbe questo costituirsi con certe tali garanzie da formare un giudizio, che avesse quelle forme e desse quella tutela che valga ad assicurare gl'interessati.

La seconda ragione per cui io dico che questa competenza data all'autorità giudiziaria è grave, sta in ciò che dovendo il Ministero dei Lavori Pubblici avere la sorveglianza di tutte le acque pubbliche, dovrebbe egli attendere da un'altra autorità che decida quali siano queste acque pubbliche, e perciò non avrebbe egli in sé stesso i modi di determinare la materia su cui deve estendersi appunto la propria sorveglianza.

Ora, questo secondo inconveniente sarebbe evitato con l'articolo 25, il quale autorizza l'amministrazione pubblica a formare un elenco delle acque pubbliche, determinando alcune pre-

scrizioni, dando alcune garanzie amministrative per la formazione di questo elenco.

Dice però l'articolo 25 « salvo in caso di controversia la competenza dell'autorità giudiziaria ».

Ripeto che non impugno questa competenza, ma io domando, se l'adito all'autorità giudiziaria sarà aperto indefinitamente. Ed allora quale sarà l'utilità di questo elenco delle acque pubbliche? Resterà lo Stato sempre incerto, sempre esposto alle controversie che in appresso potranno sorgere.

Io quindi credo che vi debba essere un termine contro il quale quest'azione giudiziaria si debba sperimentare, o prepararsi almeno col reclamo amministrativo, scorso il quale termine gli stati diventano definitivi.

Questo termine potrebbe immedesimarsi con quello che è dato pel reclamo amministrativo, in modo tale che, se il reclamo amministrativo non sia prodotto, non possa poi tramutarsi in ricorso con azione giudiziaria; ovvero potrebbe darsi un altro termine da cominciare a decorrere dopo la pubblicazione del decreto reale. Secondo la prima idea, nel secondo comma dell'articolo, là dove si dice che gli interessati avranno diritto a presentare i loro reclami entro il termine di tre mesi, si potrebbe aggiungere, scorso il quale, non saranno più ammissibili nemmeno in via giudiziaria.

Però, quando si accettasse questo concetto, tutto l'articolo dovrebbe essere modificato, inquantochè la pubblicazione dovrebbe farsi, secondo me, in tutti i comuni delle provincie interessate nel corso di acqua, ed il termine invece di tre mesi dovrebbe essere maggiore. Secondo l'altra forma si potrebbe accordare un termine che cominciasse a decorrere dal momento in cui si è pubblicato il decreto reale che manifesta quali siano le acque pubbliche.

Quindi, mentre accetto la competenza giudiziaria a definire irrevocabilmente la natura delle acque pubbliche, credo che l'inizio della contestazione debba limitarsi ad un certo tempo, altrimenti questi elenchi non avranno alcun valore, e saranno in perpetuo soggetti a mutazioni, se non altro per il corso di trent'anni.

Io non propongo specificatamente la forma dell'emendamento, e per questa ragione aveva interessato l'Ufficio Centrale di voler rinviare la

discussione di questo articolo, se il mio concetto sarà accettato.

PRESIDENTE. Il Senatore Auriti propone che la discussione sia rinviata a domani, affine di dar modo all'Ufficio Centrale ed ai signori Ministri di porsi d'accordo sulle due proposte.

Voci. A domani, a domani.

La votazione è chiusa.

Prego i signori Segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori, Segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato delle votazioni fatte a scrutinio segreto nella tornata d'oggi:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885:

Presenti	70
Votanti	69
Favorevoli	61
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885:

Presenti	70
Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885:

Presenti	70
Votanti	69
Favorevoli	61
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva).

4. Contingente che deve somministrare al-

l'esercito la leva militare sui giovani nati nell'anno 1864:

Presenti	70
Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	10

(Il Senato approva).

5. Concorso dello Stato nella erezione di un monumento commemorativo della battaglia di Calatafimi:

Presenti	70
Votanti	70
Favorevoli	53
Contrari	17

(Il Senato approva).

6. Cessione all'Amministrazione del manicomio di Palermo dello stabile demaniale in quella città denominato *Vignicella*:

Presenti	70
Votanti	70
Favorevoli	58
Contrari	12

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'articolo 170 della legge sulle opere pubbliche;

Bonificazione delle regioni di malaria;

Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali;

Convenzioni stipulate tra il Governo del Re ed i Municipi di Genova ed Oneglia;

Aggregazione del comune di Brugherio al mandamento di Monza;

Spesa straordinaria per acquisto di materiale per la difesa marittima delle coste;

Spesa straordinaria per costruzioni navali.

2. Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 7 pom.).